SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 27 febbraio 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero della sanità

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 24 febbraio 1997, n. 27.

Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Soppressione dell'albo

1. L'albo dei procuratori legali è soppresso.

Art. 2.

Iscrizione all'albo degli avvocati

1. I procuratori legali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nel relativo albo sono iscritti d'ufficio nell'albo degli avvocati.

2. L'anzianità a tutti gli effetti decorre dalla data di iscrizione all'albo dei procuratori legali.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titoli necessari per la iscrizione all'albo dei procuratori legali secondo le disposizioni di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, ed al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni, consentono la iscrizione all'albo degli avvocati.

4. Restano ferme le disposizioni che regolano le iscrizioni di diritto all'albo degli avvocati e all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Art. 3.

Sostituzione del termine «procuratore legale»

1. Il termine «procuratore legale» contenuto in disposizioni legislative vigenti si intende sostituito con il termine «avvocato».

Art. 4.

Termini temporali relativi alla iscrizione all'albo per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione

1. Il periodo di esercizio della professione di avvocato necessario per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, è di dodici anni.

2. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo dei procuratori legali ovvero all'albo degli avvocati, si considera, ai fini del termine di cui al comma 1, anche il periodo di esercizio della professione di procuratore. Tuttavia, se più favorevole, il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette anni e decorre dalla iscrizione all'albo degli avvocati per coloro che hanno conseguito l'iscrizione a tale albo mediante il superamento dell'esame previsto dall'articolo 28 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

3. Il periodo di esercizio della professione di avvocato, previsto dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, per l'ammissione all'esame per l'iscrizione all'albo speciale è elevato a cinque anni. Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'albo dei procuratori legali ovvero degli avvocati da meno di un anno, l'esercizio della professione di procuratore si considera, ai fini del termine di cui al precedente periodo, equipollente all'esercizio della professione di avvocato. Per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti all'albo degli avvocati, il termine per l'ammissione all'esame rimane di un anno decorrente dalla iscrizione a detto albo.

Art. 5.

Norme riguardanti la residenza e norme di coordinamento

1. L'articolo 17, primo comma, numero 7°, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dal seguente:

«7° avere la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata».

2. Il termine di cui all'articolo 14, primo comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è aumentato a otto anni.

3. Alla lettera *e)* del primo comma dell'articolo 1 della legge 20 giugno 1955, n. 519, le parole: «non inferiore ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a sei anni».

Art. 6.

Abrogazione di norme incompatibili

1. Sono abrogati gli articoli 2, primo comma, 5, 6, 27, 28 e 29 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nonché gli articoli 31, 32, 33 e 34 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni.

2. È altresì abrogata ogni altra disposizione di legge o di regolamento incompatibile con le disposizioni della presente legge.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 febbraio 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 374):

Presentato dall'on. CESETTI il 9 maggio 1996.

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 16 luglio 1996, con pareri delle commissioni I, V e XI.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 1° agosto, 11 e 12 settembre 1996.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 26 settembre 1996.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato il 26 settembre 1996 in un testo unificato con l'atto n. 875 (on. PASETTO).

Senato della Repubblica (atto n. 1389):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 3 ottobre 1996, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 16 ottobre, 4 e 5 dicembre 1996 e approvato con modifiche il 10 dicembre 1996 in un testo unificato con l'atto n. 1371 (sen. BATTAGLIA).

Camera dei deputati (atto n. 374/B):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 19 dicembre 1996, con parere della commissione I.

Esaminato dalla II commissione, in sede referente, il 7 e 8 gennaio 1997.

Assegnato nuovamente alla II commissione, in sede legislativa, il 6 febbraio 1997.

Esaminato dalla II commissione, in sede legislativa, e approvato l'11 febbraio 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 a 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 2:

— Il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, reca: «Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore».

— Il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, reca: «Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e procuratore».

Note all'art. 4:

— Il secondo comma dell'art. 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), già modificato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, prevede che: «2. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione nell'albo speciale devono farne domanda allo stesso Consiglio nazionale forense e dimostrare di avere esercitato per dodici anni almeno la professione di avvocato davanti alle corti di appello e ai tribunali».

— L'art. 28 del citato regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, è così formulato:

«Art. 28. — 1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è unico in tutta la Repubblica e si svolge ogni anno in Roma.

2. All'esame sono ammessi i procuratori che abbiano esercitato la professione per almeno due anni e coloro che per quattro anni almeno siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo, oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero aggiunti di procura dell'Avvocatura stessa».

— Il testo vigente dell'art. 3 della legge 28 maggio 1996, n. 1003 (Norne per l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori), come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 3. — 1. L'esame per l'iscrizione nell'albo speciale si svolge ogni anno in Roma presso il Ministero di grazia e giustizia e possono parteciparvi gli avvocati che abbiano esercitato per cinque anni almeno la professione di avvocato dinanzi ai tribunali e alle corti d'appello, e dimostrino nei modi stabiliti nell'art. 39, comma primo e secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, la loro attuale inscrizione nell'albo degli avvocati, l'anzianità di essa e l'effettivo esercizio professionale per il periodo prescritto.

2. Durante questo periodo gli aspiranti dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica relativa a giudizi per cassazione, frequentando lo studio di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la Corte di cassazione, facendone constare la verità mediante attestato dell'avvocato stesso, recante il visto del competente Consiglio dell'ordine.

3. Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione all'esame».

Note all'art. 5:

— Il testo vigente del primo comma dell'art. 17 del citato regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, così come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è necessario:

1° essere cittadino italiano o italiano appartenente a regioni non unite politicamente all'Italia;

2° godere il pieno esercizio dei diritti civili;

3° essere di condotta specchiatissima ed illibata;

4° essere in possesso della laurea in giurisprudenza conferita o confermata in una università della Repubblica;

5° avere compiuto lodevolmente e proficuamente un periodo di pratica, frequentando lo studio di un avvocato ed assistendo alle udienze civili e penali della corte d'appello o del tribunale per almeno due anni consecutivi, posteriormente alla laurea, nei modi che saranno stabiliti con le norme da emanarsi a termini dell'art. 101, ovvero avere esercitato, per lo stesso periodo di tempo, il patrocinio davanti alle preture ai sensi dell'art. 8;

6° essere riuscito vincitore, entro il numero dei posti messi a concorso, nell'esame previsto nell'art. 20;

7° *avere la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata*».

— Il primo comma dell'art. 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali), così come modificato dalla legge qui pubblicata, così recita:

«Le nomine a referendario sono conferite a seguito di concorso per titoli ed esami, al quale possono partecipare, purché non abbiano superato il quarantacinquesimo anno d'età:

1) i magistrati dell'ordine giudiziario, che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario, ed i magistrati amministrativi e della giustizia militare di qualifica equiparata;

2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato con qualifica non inferiore a sostituti procuratori dello Stato;

3) i dipendenti dello Stato muniti della laurea in giurisprudenza, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, con almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;

4) gli assistenti universitari di ruolo alle cattedre di materie giuridiche, con almeno cinque anni di servizio;

5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza, che siano stati assunti attraverso concorsi pubblici ed abbiano almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nella carriera direttiva;

6) gli avvocati iscritti all'albo da *otto anni;*

7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni;

8) gli ex componenti elettivi delle giunte provinciali amministrative, muniti di laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni».

— La legge 20 giugno 1955, n. 519, reca: «Modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato».

— Si trascrive il testo del vigente art. 1, primo comma, già modificato dall'art. 2 della legge 23 novembre 1966, n. 1035, come ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata:

«La nomina a sostituto avvocato è conferita a seguito di concorso per esame teorico e pratico, al quale possono essere ammessi:

a) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato con almeno due anni di servizio;

b) i magistrati dell'ordine giudiziario con qualifica non inferiore ad aggiunto giudiziario;

c) i magistrati della Giustizia militare i quali, avendo compiuto tre anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

d) i magistrati della Corte dei conti che abbiano conseguito da almeno un anno la qualifica di vice referendario e che, precedentemente all'assunzione in servizio, siano stati iscritti all'albo degli avvocati;

e) gli avvocati regolarmente iscritti nell'albo alla data del bando di concorso, con anzianità di iscrizione *non inferiore a sei anni* e che non abbiano oltrepassato l'età di trentacinque».

Note all'art. 6:

— Si riporta, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni del citato regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, abrogate dal presente articolo:

«Art. 2, primo comma. — Le professioni di avvocato e di procuratore sono distinte. Per esercitarle cumulativamente è necessaria l'iscrizione in entrambi gli albi professionali».

«Articoli 5-6 (così sostituiti dall'art. 4 della legge 24 luglio 1985, n. 406). — I procuratori legali possono esercitare la professione davanti a tutti gli uffici giudiziari del distretto in cui è compreso l'ordine circondariale presso il quale sono iscritti nonché davanti al tribunale amministrativo regionale competente nel distretto medesimo».

«Art. 27. — 1. Per l'iscrizione nell'albo degli avvocati è necessario:

1° possedere i requisiti indicati nei numeri 1°, 2°, 3° e 4° dell'art. 17;

2° avere esercitato lodevolmente la professione di procuratore per almeno sei anni, oppure avere superato l'esame di Stato preveduto nell'art. 28;

3° avere la residenza nella circoscrizione del tribunale nel cui albo l'iscrizione è domandata.

2. È applicabile per l'iscrizione nell'albo degli avvocati la disposizione dell'art. 17, comma terzo».

«Art. 28. — L'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocati è unico in tutta la repubblica e si svolge ogni anno in Roma.

2. All'esame sono ammessi i procuratori che abbiano esercitato la professione per almeno due anni e coloro che per quattro anni almeno siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo, oppure avvocati dell'Avvocatura dello Stato o del cessato ufficio legale delle ferrovie dello Stato, ovvero aggiunti di procura dell'Avvocatura stessa».

«Art. 29. — 1. Le prove dell'esame di cui all'articolo precedente sono scritte ed orali.

2. Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

a) il diritto e la procedura civile;

b) il diritto commerciale;

c) il diritto e la procedura penale;

d) il diritto amministrativo.

3. La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionalista, l'amministrativo, del lavoro, la procedura civile e la procedura penale.

4. La prova di diritto romano converne gli istituti la cui conoscenza e necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

5. La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la grazia e la giustizia, e si compone di:

tre magistrati, di cui uno di grado non inferiore al quarto, che la presiede, e due di grado non inferiore al quinto;

un professore di ruolo di materie giuridiche presso una università della Repubblica;

tre avvocati designati dal Consiglio nazionale forense.

6. Possono essere chiamati a fare parte della commissione un presidente e sei membri supplenti che abbiano gli stessi requisiti stabiliti per gli effettivi.

7. I supplenti intervengono nella commissione in sostituzione di qualsiasi membro effettivo.

8. Si applica la disposizione dell'art. 21, comma sesto.

9. Le modalità dell'esame saranno stabilite con successive disposizioni da emanarsi a norma dell'art. 101».

Si riporta, secondo l'ordine progressivo degli articoli, il testo delle disposizioni del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, abrogate dal presente articolo:

«Art. 31. — 1. Gli esami per la professione di avvocato sono indetti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Nel decreto sono stabiliti i giorni in cui dovranno avere luogo le prove scritte ed il termine entro il quale dovranno essere presentate le domande di ammissione agli esami.

2. La commissione esaminatrice può essere nominata col medesimo decreto o con altro successivo.

3. Esercitano le funzioni di segretario uno o più magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia, nominati dal Ministro».

«Art. 32. — 1. I candidati devono rivolgere la domanda di ammissione gli esami, nel termine stabilito, al Ministro per la grazia e giustizia e corredarla dei seguenti documenti:

1° diploma originale di laurea in giurisprudenza;

2° certificato del Presidente del Consiglio dell'ordine, dal quale devono risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità dell'iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3° certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati, con l'indicazione delle parti e dell'oggetto relativo;

4° la ricevuta della tassa prescritta per l'ammissione agli esami.

2. I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 28, comma secondo, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, debbono produrre, in luogo dei certificati di cui ai numeri 2° e 3° del comma precedente, un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto.

3. Il Ministro per la grazia e giustizia delibera sulle domande di ammissione agli esami e forma l'elenco dei candidati che sono stati ammessi.

4. L'elenco è depositato almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove negli uffici della segreteria della commissione esaminatrice. A ciascun candidato è data comunicazione della sua ammissione agli esami e del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovrà presentarsi per sostenere le prove scritte».

«Art. 33. — 1. La commissione esaminatrice si riunisce un'ora prima dell'inizio di ciascuna prova scritta, stabilisce la materia sulla quale deve svolgersi la prova e formula tre temi per la prova stessa. Ogni tema è scritto in un foglio che, firmato dal presidente, viene chiuso in una busta munita del sigillo della commissione.

2. Quindi, alla persenza dei candidati, si procede al sorteggio di una delle buste e alla pubblicazione del tema contenuto nella busta sorteggiata.

3. I temi debbono essere formulati in modo da dare luogo, nel loro svolgimento, ad una parte teorica, in cui il candidato possa dimostrare la conoscenza dei principi e delle dottrine relative, e ad una parte pratica in cui possa dimostrare la sua attitudine a farne applicazione a casi di pratici controversi».

«Art. 34 (già modificato dalla legge 20 aprile 1989, n. 142). — 1. Si osservano per lo svolgimento degli esami, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 23, commi primo e terzo, 24 e 25.

2. Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale, e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti così assegnati, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punteggio per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito l'idoneità in tutte le prove scritte, riportando almeno il punteggio dei sei decimi in ciascuna prova scritta, nonché quelli che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di otto punti.

4. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di quarantacinque e non più di sessanta minuti per ciascun candidato. Terminata la prova di ciascun candidato si procede alla votazione ed il segretario ne registra il risultato nel processo verbale, distintamente per ogni materia.

5. I candidati debbono presentarsi alla prova orale secondo l'ordine che è fissato dal presidente. Terminato il primo appello si procede immediatamente al secondo. Il candidato che non si sia presentato né al secondo appello perde il diritto all'esame.

6. Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna materia della prova orale.

7. Ultimate le prove orali, la commissione forma l'elenco di tutti i candidati che abbiano riportato l'idoneità.

8. Nell'elenco sono indicati per ogni candidato i punti riportati in ciascuna materia delle prove scritte e orali.

9. L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è comunicato al Ministro di grazia e giustizia, che ne dispone la tramissione a tutti i consigli dell'ordine degli avvocati a procuratori della Repubblica.

10. Gli atti degli esami sono conservati presso il Ministero di grazia e giustizia».

97G0061

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 febbraio 1997.

Integrazione delle ordinanze numeri 2499 e 2507 datate rispettivamente 25 e 30 gennaio 1997 concernenti interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici dei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Campania. (Ordinanza n. 2508).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile nn. 2499 e 2507 datate rispettivamente 25 e 30 gennaio 1997;

Sentiti il Ministero del bilancio e della programmazione economica, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero delle finanze;

Considerato che sono state reperite risorse finanziarie da destinare ad interventi urgenti ed indifferibili nei territori dei comuni gravemente danneggiati nella regione Campania;

Considerato, altresì, di dover procedere alla proroga dei termini tributari e previdenziali nei comuni individuati dall'ordinanza n. 2507 del 30 gennaio 1997;

Sentita la regione Campania;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. I territori dei comuni della regione Campania, gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali dei mesi di novembre e dicembre 1996 e di gennaio 1997, sono così individuati:

provincia di Napoli: Agerola, Bacoli, Casola, Castellammare di Stabia, Gragnano, Lettere, Marano, Massalubrense, Meta, Napoli, Palma Campania, Piano di Sorrento, Pimonte, Pozzuoli, Quarto, S. Gennaro Vesuviano, S. Agnello, S. Antonio Abate, Somma Vesuviana, Sorrento, Vico Equense;

provincia di Avellino: Aiello del Sabato, Atripalda, Avellino, Baiano, Castelfranci, Chianche, Chiusano S.D., Contrada, Domicella, Flumeri, Fontanarosa, Forino, Grottolella, Lapio, Manocalzati, Mercogliano, Monteforte Irpino, Montefredane, Montefusco, Montemiletto, Montoro Inferiore, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Ospedaletto d'Alpinolo, Pago Vallo Lauro, Petruro Irpino, Pietradefusi, Pietrastornina, Prata P.U., Pratola Serra, Quindici, Salza Irpina, S. Michele di Serino, San Potito Ultra, S. Angelo a Scala, S. Paolina, S. Stefano del Sole, Serino, Sirignano, Solofra, Summonte, Taurano, Torrioni, Tufo, Venticano;

provincia di Caserta: Camigliano, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Pontelatone, Prata Sannita, Rocca d'Evandro, Ruviano, San Felice a Cancello, San Potito Sannitico, Cancello ed Arnone, Capua, Castel Volturno, Grazzanise, Santa Maria la Fossa, Caserta;

provincia di Benevento: Apollosa, Arpaise, Baselice, Buonalbergo, Campolattaro, Campoli Monte Taburno, Casalduni, Castelpagano, Castelpoto, Castelvetere Val Fortore, Ceppaloni, Foiano Val Fortore, Frasso Telesino, Ginestra degli Schiavoni, Guardia Sanframondi, Melizzano, Montefalcone Val Fortore, Morcone, Paupisi, Pesco Sannita, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Leucio del Sannio, San Lorenzo Maggiore, Sant'Agata de' Goti, Tocco Caudio;

provincia di Salerno: Acerno, Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, Aquara, Auletta, Bracigliano, Campagna, Capaccio, Casaletto Spartano, Casalvelino, Castelnuovo di Conza, Cava de' Tirreni, Centola, Colliano, Gioi Cilento, Maiori, Nocera Inferiore, Ogliastro Cilento, Padula, Pagani, Sala Consilina, Scafati, San Marzano, Eboli, Fisciano, Minori, Polla, Positano, Salerno, S. Pietro al Tanagro, San Rufo, Santa Marina, S. Angelo a Fasanella, Sant'Arsenio, S. Egidio del Monte Albino, S. Valentino Torio, Sanza, Scala, Serramezzana, Serre, Tramonti, Giffoni Valle Piana.

Art. 2.

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dal piano di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2499 del 25 gennaio 1997, nonché per gli interventi destinati al mantenimento e sviluppo delle attività produttive delle aree danneggiate, sono assegnate lire 13 miliardi di cui lire 10 miliardi con le disponibilità dell'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e lire 3 miliardi a valere sulle disponibilità del capitolo 7615 - Rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

1. Per favorire l'immediata ripresa delle attività produttive nei territori di cui all'art. 1 della presente ordinanza è assegnato al commissario delegato un contributo di lire 5 miliardi a valere sulle disponibilità di cui all'art. 2.

Art. 4.

1. Per l'assistenza ai nuclei familiari evacuati da alloggi distrutti o dichiarati inagibili, è assegnato un contributo fino ad un massimo di lire 20 milioni per ciascun nucleo familiare, tenuto anche conto del danno subito ai beni immobili e mobili.

2. Per l'autonoma sistemazione di ogni nucleo familiare evacuato dall'alloggio distrutto o dichiarato inagibile, è assegnato un contributo mensile di L. 600.000 fino ad un massimo di un anno.

3. All'assegnazione dei contributi di cui ai commi precedenti provvede il commissario delegato avvalendosi dei sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari interessati.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 devono essere erogati entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilità dei fondi da parte dei sindaci.

5. All'onere di cui ai commi 1 e 2, valutato in lire 4 miliardi, si provvede, quanto a lire 2 miliardi a carico del capitolo 7615 - Rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e quanto a lire 2 miliardi, a seguito di intese, provvede il presidente della regione Campania con le risorse finanziarie della legge regionale del 12 gennaio 1997 concernente provvidenze per calamità naturali ed interventi di protezione civile.

Art. 5.

1. Lo stanziamento di lire 5 miliardi previsto dall'art. 8 dell'ordinanza n. 2499 del 25 gennaio 1997 è integrato di lire 6 miliardi. Al maggior onere si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 7615, Rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Per l'attivazione e il funzionamento del distaccamento provvisorio dei Vigili del fuoco, istituito in occasione dell'emergenza nel comune di S. Agnello, è assegnato un contributo di lire 850 milioni. L'onere è posto a carico del capitolo 7615 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la relativa somma sarà versata in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 6.

1. Nei comuni individuati dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2507 del 30 gennaio 1997, con la limitazione per il comune di Castellammare di Stabia alla zona interessata dalla interruzione stradale verificatasi in località Pozzano, è sospeso, a decorrere dal 10 gennaio 1997 e fino al 20 aprile 1997, il pagamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o di altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data della presente ordinanza non si dà luogo al rimborso. Per gli oneri, derivanti dalla presente disposizione, valutati in lire 400 milioni, si provvede a carico del capitolo 7615 - Rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7.

1. In favore delle persone fisiche, società ed enti, anche in qualità di sostituti di imposta, che hanno domicilio fiscale nei comuni individuati dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2507 del 30 gennaio 1997, con la limitazione per il comune di Castellammare di Stabia alla zona interessata dalla interruzione stradale verificatasi in località Pozzano, sono sospesi, a decorrere dal 10 gennaio 1997 e sino al 20 aprile 1997, i termini, anche processuali, civilistici e amministrativi, relativi agli adempimenti e ai versamenti, diretti o tramite ruolo, di natura tributaria, ivi compresi i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali.

2. Non si fa comunque luogo a rimborsi o restituzioni di somme corrisposte nonostante la sospensione dei termini di cui al comma 1.

Art. 8.

1. Il dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e dalle ordinanze nn. 2499 e 2507 datate rispettivamente 25 e 30 gennaio 1997 e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, grava sugli enti attuatori.

Art. 9.

1. Il numero dei componenti del gruppo di lavoro previsto dall'art. 3 dell'ordinanza n. 2507 datato 30 gennaio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 28 del 4 febbraio 1997, è aumentato di cinque unità di personale di cui tre del Ministero dell'interno.

Art. 10.

1. Al personale del Dipartimento della protezione civile, nel numero di sette unità, e del Ministero dell'interno Direzione generale della protezione civile e servizi antincendio, nel numero di una unità, è riconosciuto, per attività eccezionalmente svolte in occasione dell'emergenza e per un periodo non superiore ad un mese, un compenso fino a cinquanta ore di lavoro straordinario effettivamente prestato in eccedenza a quello svolto nella propria amministrazione. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di cui al capitolo 2020 - Rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il personale dipendente dalla regione Campania, nel numero massimo di venti unità, impegnato nelle attività di emergenza, è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario eccedenti quelle previste dal rispettivo contratto di lavoro, fino a cinquanta ore mensili e sino al 30 giugno 1997, con onere a carico del bilancio della regione medesima.

Art. 11.

1. Il commissario delegato è autorizzato ad utilizzare le eventuali somme che si rendessero disponibili dopo gli interventi di cui agli articoli 3 e 4 della presente ordinanza, per finanziare il piano di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2499 del 25 gennaio 1997.

Art. 12.

1. Il commissario delegato, con propria relazione trimestrale ed ogni qualvolta richiesto o necessario riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

Art. 13.

1. Per le somme a carico del bilancio dello Stato il commissario delegato e i prefetti sono tenuti, ai fini della rendicontazione delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

La presente ordinanza verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A1508

ORDINANZA 22 febbraio 1997.

Interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo della città di Napoli, ivi compresi quelli relativi ai dissesti idrogeologici verificatisi o aggravatisi a seguito degli eventi alluvionali dei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997. (Ordinanza n. 2509).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17, gennaio 1997, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nella regione Campania colpita dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997;

Vista l'ordinanza n. 2499 del 25 gennaio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 1° febbraio 1997;

Sentito il Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Considerato che sono state reperite risorse finanziarie da destinare ad interventi di emergenza nella città di Napoli;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi; delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sindaco del comune di Napoli è nominato commissario delegato per gli interventi di emergenza connessi al consolidamento del sottosuolo e dei versanti della città di Napoli, ivi compresi quelli relativi ai dissesti idrogeologici verificatisi o aggravatisi a seguito degli eventi alluvionali dei mesi di novembre e dicembre 1996 e gennaio 1997.

2. Il commissario delegato per l'espletamento dell'incarico può nominare un vice-commissario.

3. Il commissario delegato si avvale del comitato tecnico dallo stesso nominato. Assume i compiti e le funzioni del comitato tecnico la commissione già nominata con decreti sindacali nn. 32 e 149 datati rispettivamente 9 gennaio 1997 e 4 febbraio 1997.

Art. 2.

1. Il commissario delegato, previo esame da parte del comitato tecnico dei progetti esecutivi esistenti sotto il profilo della priorità e urgenza, della validità tecnica e della economicità, provvede alla individuazione degli interventi per i quali è possibile un rapido affidamento dei lavori. Provvede, altresì, sentito il comitato, ad avviare la progettazione di ulteriori interventi di emergenza urgenti ed indispensabili per eliminare situazioni di pericolo incombente relativi a situazioni di instabilità del sottosuolo e dei versanti.

2. Il commissario delegato provvede, inoltre, a far redigere al comitato tecnico una indagine generale e sistematica tendente ad accertare, attraverso la raccolta e omogeneizzazione dei dati esistenti, integrati dai necessari rilievi e prospezioni di campo nonché del rilevamento delle reti di sottoservizi interferenti, lo stato del dissesto nel sottosuolo e nei versanti della città di Napoli individuando un quadro organico degli interventi da progettare secondo criteri di priorità connessi al rischio. A tal fine il commissario potrà, a supporto dell'attività del comitato, stipulare apposite convenzioni con strutture universitarie o enti pubblici di ricerca.

3. Il commissario delegato, sulla base del quadro organico di cui al precedente comma, avvia la progettazione degli interventi prioritari, compresa quella inerente il recupero dell'edificio H del complesso «Le vele» per la realizzazione di un centro di protezione civile, avvalendosi delle professionalità presenti all'interno della amministrazione comunale, i cui compensi saranno determinati ai sensi dell'art. 62 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, ovvero in caso di particolare necessità ed urgenza ricorrendo anche al conferimento di incarichi a liberi professionisti, singoli o associati avvalendosi delle deroghe di cui al successivo art. 5.

4. Per gli interventi di cui al comma 1 è assegnata al commissario la somma di lire 25 miliardi con le disponibilità dell'art. 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Per le attività di cui al comma 2 è assegnata al commissario la somma di lire 4 miliardi a carico del capitolo 7615 - Rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Per le attività di cui al comma 3 è assegnata al commissario la somma di lire 6 miliardi a carico del capitolo 7615 - Rubrica 6, dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

1. Per l'esame dei progetti il commissario indice una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e, ove necessario, in deroga ai termini di cui all'art. 1, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e avvalendosi dei poteri ivi previsti. Alla conferenza sono invitati e sono tenuti a partecipare tutti i soggetti abilitati ad esprimere pareri, nulla osta e visti sul progetto affinché, una volta che lo stesso sia approvato, i lavori possono essere immediatamente appaltabili. In caso di assenza di uno dei soggetti invitati il parere si intende favorevolmente reso. Il parere può essere reso positivamente anche a maggioranza in deroga alle norme vigenti.

2. I progetti vengono approvati dal commissario delegato anche per la variante agli strumenti urbanistici.

Art. 4.

1. Sugli interventi di cui all'art. 2, comma 1, e sugli esiti dell'indagine generale di cui all'art. 2, comma 2, deve intervenire la presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile preliminarmente ai successivi adempimenti attuativi da parte del commissario.

Art. 5.

1. Gli interventi di cui all'art. 2 possono essere affidati a trattativa privata, invitando un numero di ditte, aventi i requisiti di legge, non inferiori a cinque, salve altre più celeri forme di affidamento in caso di estrema ed eccezionale urgenza.

Art. 6.

1. Per l'affidamento delle progettazioni, indagini, rilievi e dei lavori di cui al precedente art. 2 il commissario delegato può operare in deroga alle seguenti norme nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico:

regio decreto 18 novembre 1923, 2240, e successive modificazioni ed integrazioni. Titolo I, articoli 3, 5, 6 secondo comma 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, titolo VI, art. 331;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni ed integrazioni. Titolo II, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 1;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 6, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 terzo comma, 32, 34 con le modifiche introdotte dal decreto-legge aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni nella legge 2 giugno 1995, n. 216;

legge 8 giugno 1990, n. 142, articoli 32 e 35;

regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 9, 10, 17, 20, 27, 28, 29, 66, 68, 69, 70, 71.

Art. 7.

1. Il commissario delegato per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni ed occupazioni temporanee delle aree occorrenti per l'esecuzione delle indagini e degli interventi, di cui alla presente ordinanza, una volta che emette il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

Art. 8.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dall'applicazione della presente ordinanza e dalle ordinanze n. 2499 e n. 2507 datate rispettivamente 25 e 30 gennaio 1997 e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, grava sugli enti attuatori.

Art. 9.

1. Il commissario delegato, con propria relazione trimestrale ed ogni qual volta richiesto o necessario riferisce al Dipartimento della protezione civile sullo stato degli interventi realizzati.

Art. 10.

1. Per le somme a carico del bilancio dello Stato il commissario delegato è tenuto, ai fini della rendicontazione delle spese, all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A1509

ORDINANZA 22 febbraio 1997.

Modificazioni ed integrazioni all'ordinanza n. 2479 del 19 novembre 1996 concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 7 e 8 ottobre 1996 nel territorio della provincia di Messina. (Ordinanza n. 2510).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza anche nel territorio della provincia di Messina colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali dei giorni 4, 5, 6, 7 e 8 ottobre 1996;

Vista l'ordinanza n. 2479 del 19 novembre 1996;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, concernente interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996, convertito con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677;

Viste le note in data 6 dicembre 1996 e 3 febbraio 1997 del presidente della regione siciliana con le quali viene chiesto l'inserimento dei comuni di Novara di Sicilia, Caprileone e Pettineo tra i comuni danneggiati dagli eventi calamitosi di cui in premessa;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile,

Dispone:

Art. 1.

All'art. 1 dell'ordinanza n. 2479 del 19 novembre 1996 l'elenco dei comuni è integrato con i comuni di Novara di Sicilia, Caprileone e Pettineo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A1510

ORDINANZA 22 febbraio 1997.

Modificazione all'ordinanza n. 2474 del 16 novembre 1996 contenente disposizioni urgenti per la messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture gravanti sui bacini idrografici delle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Verbania la cui ritardata esecuzione costituisce un potenziale per la pubblica incolumità. (Ordinanza n. 2511).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Visto l'art. 4, comma 1-*ter*, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2474 del 16 novembre 1996 con la quale è stata assegnata alla regione Piemonte la somma di L. 10.440.000.000 per far fronte alla rimozione dei materiali litoidi e legnosi, nonchè al rimodellamento dei tronchi d'alveo principali e secondari della rete idrografica Tanaro-Po;

Considerato che in detta somma sono comprese L. 4.000 milioni per interventi diretti all'eliminazione di materiali litoidi e/o legnosi sulla rete idrografica minore;

Tenuto conto che la regione Piemonte con nota n. 2656/ST datata 6 dicembre 1996 ha fatto presente che a fronte dell'assegnazione di lire 17.823 milioni, di cui all'art. 4, comma 1-*ter*, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265 sono stati assunti impegni che non consentono più di provvedere alla copertura della somma di L. 4.000 milioni;

Considerato, altresì, che con la sopra-citata nota la regione Piemonte ha fatto presente che il comitato tecnico dell'autorità di bacino del fiume Po ha approvato interventi superiori alla disponibilità di L. 50.000 milioni, di cui alla legge n. 265/1995 per un importo di lire 954 milioni e nel contempo ha dichiarato la propria disponibilità a farsi carico di tale maggiore spesa da defalcare dall'importo di L. 10.440 milioni;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'ordinanza, n. 2474 del 16 novembre 1996 riducendo l'assegnazione alla regione Piemonte da L. 10.440.000 a L. 5.486.000 (L. 10.440 milioni - L. 4.000 milioni + 954 milioni);

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Articolo unico

1. Per le motivazioni indicate in premessa l'assegnazione di L. 10.440.000.000, di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2474 del 16 novembre 1996, è ridotta a L. 5.486.000.000.

La presente ordinanza verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A1511

ORDINANZA 22 febbraio 1997.

Modificazione all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2484 del 19 novembre 1996 concernente interventi urgenti sugli edifici pubblici del comune di Tornimparte. (Ordinanza n. 2512).

IL MINISTRO DELL'INTERNO

DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2484/FPC in data 19 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 dicembre 1996, con la quale è stata parzialmente modificata l'ordinanza n. 1959 del 26 giugno 1990 e contestualmente è stato revocato il finanziamento di L. 800.000.000 a favore del comune di Tornimparte, di cui al decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 297 del 5 marzo 1991;

Vista la nota n. 6647 del 31 dicembre 1996 con la quale il sindaco del comune di Tornimparte ha comunicato a questo dipartimento che i lavori citati sono stati aggiudicati e consegnati e che sono stati impegnati i relativi fondi per un importo di L. 500.000.000;

Considerata la necessità di procedere all'esecuzione dei predetti interventi già avviati e ritenuti necessari al superamento dell'emergenza ancora in atto;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 del medesimo decreto;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa, l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2484 del 19 novembre 1996 è modificata all'art. 1 nella parte relativa all'assegnazione alla regione Abruzzo per gli interventi sugli edifici pubblici di competenza degli enti locali, che viene ridotta da L. 4.000.000.000 a L. 3.500.000.000 e il finanziamento di cui al decreto ministeriale numero 297 del 15 marzo 1991 è parzialmente revocato per un importo di L. 300.000.000.

Art. 2.

L'art. 2 dell'ordinanza n. 2484 del 19 novembre 1996 è sostituito dal seguente:

«Le somme di L. 200.000.000 e di L. 300.000.000 già assegnate ai comuni di Lucoli e Tornimparte sono utilizzate ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677».

La presente ordinanza è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A1512

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 febbraio 1997.

Sostituzione del commissario delle imprese del gruppo Einaudi in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 25 gennaio 1984 e 23 luglio 1984 con cui sono poste in amministrazione straordinaria rispettivamente la S.p.a. Giulio Einaudi editore, la S.r.l. Libreria internazionale di Milano ed è nominato commissario l'avv. Giuseppe Rossotto;

Considerato che a seguito del decesso dell'avv. Giuseppe Rossotto è necessario procedere alla nomina di un nuovo commissario;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria delle società del gruppo Einaudi citate in premessa è nominato commissario, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Rossotto il rag. Osvaldo Paglietti, nato a Torino il 6 febbraio 1937.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 febbraio 1997

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artiginato
BERSANI

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

97A1459

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 31 gennaio 1997.

Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visti gli articoli 82, 83, 85, 87 e 93 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni (nuovo Codice della strada);

Vista la legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21;

Visti i decreti ministeriali 2 febbraio 1966 e 29 aprile 1996, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1996, e n. 106 dell'8 maggio 1996;

Considerato che il decreto ministeriale 2 febbraio 1996 disciplina il trasporto scolastico solo con riferimento all'utilizzazione di scuolabus da parte dei comuni;

Ritenuta la necessità di rideterminare l'intera normativa, anche al fine di estendere le disposizioni riguardanti il trasporto scolastico a tutti i veicoli suscettibili di utilizzo da parte degli operatori pubblici e privati.

Decreta:

Art. 1.

Veicoli da adibire al trasporto scolastico

1. Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo puo essere effettuato con:

a) autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti alle norme dettate dal decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati in uso proprio, a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing) a nome dei comuni, degli altri enti locali o loro consorzi, degli istituti scolastici pubblici e privati che dimostrino di averne titolo;

b) autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti al decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing), da parte di imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448, sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;

c) autovetture immatricolate in uso terzi da parte di soggetti muniti di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

Art. 2.

Utilizzo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico

1. Gli autobus ed i minibus, gli scuolabus ed i miniscuolabus di cui all'art. 1 possono essere utilizzati oltre che dagli alunni della scuola dell'obbligo, anche dai bambini frequentanti la scuola materna a condizione che in tal caso sia presente nel veicolo almeno un accompagnatore.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1 lo scuolabus o il miniscuolabus deve essere munito di idoneo posto per l'accompagnatore.

3. I bambini frequentanti l'asilo nido possono essere trasportati solo se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta ed in presenza di almeno un accompagnatore.

Art. 3.

Utilizzo dei veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei comuni e degli altri enti locali o loro consorzi

1. Possono utilizzare gli autobus ed i minibus, gli scuolabus o i miniscuolabus di cui all'art. 1, lettera *a)*:

a) gli alunni o i bambini abitanti nel territorio dell'ente a cui nome il veicolo e immatricolato e frequentanti le scuole site nei territori dei rispettivi enti;

b) gli alunni e i bambini abitanti nel comune a cui nome il veicolo è immatricolato frequentanti scuole site in altri comuni qualora nel territorio dello stesso comune manchi la corrispondente scuola;

c) gli alunni o i bambini abitanti in comuni diversi da quello in cui ha sede la scuola frequentata, a condizione che i rapporti fra gli enti locali interessati siano regolati in base a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. L'utilizzo dei predetti veicoli oltre che per il trasporto degli alunni e dei bambini dalle proprie abitazioni agli istituti scolastici e viceversa è ammesso anche per le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dai comuni o dagli altri enti locali.

3. Nei casi in cui i veicoli utilizzati per le attività di cui al precedente comma e che comportino l'effettuazione di percorsi superiori a 50 km, devono essere dotati di cronotachigrafo.

Art. 4.

Gestione del servizio di trasporto scolastico

1. Gli autobus ed i minibus, gli scuolabus ed i miniscuolabus di cui alla lettera *a)* dell'art. 1, possono essere guidati, in deroga a quanto stabilito dal decreto ministeriale 4 luglio 1994, art. 4, comma 2, oltre che da un dipendente dell'ente intestatario delle relative carte di circolazione, anche da persona non legata da un rapporto di lavoro subordinato con l'ente medesimo. In tale ipotesi il conducente deve essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448, art. 6.

2. Quando i comuni e gli altri enti locali, per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico ricorrono alle forme di cui alla lettera *c)*, comma 1, dell'art. 3 gli autobus ed i minibus, gli scuolabus ed i miniscuolabus di cui all'art. 1, lettera *a)*, possono essere guidati dai dipendenti di uno degli enti interessati.

Art. 5.

Abrogazione di norme precedentemente in vigore

1. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto ministeriale 2 febbraio 1996 ed abroga tutte le disposizioni contrarie od incompatibili emanate in precedenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1997

Il Ministro: BURLANDO

97A1460

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 7 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «La Svolta» a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «La Svolta» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Alfredo de Martino di Roma, in data 17 marzo 1964, rep. n. 30316, reg. soc. n. 1799/64 tribunale di Roma, BUSC n. 3632/85592.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 gennaio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A1466

DECRETO 7 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Montebianco 71» a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Montebianco 71» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gilberto Colalelli di Roma in data 27 ottobre 1971, rep. n. 7569, reg. soc. n. 3672/71, tribunale di Roma, BUSC n. 20560/116824.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 gennaio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A1467

DECRETO 7 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Casdep III» a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Casdep III» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Pietro Polidori di Roma in data 29 marzo 1979, rep. n. 256985, reg. soc. n. 2004/79 tribunale di Roma, BUSC n. 25223/168454.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 gennaio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A1468

DECRETO 7 gennaio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Rinascita Roma Nord» a r.l., in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Rinascita Roma Nord» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gennaro Mariconda di Roma in data 29 marzo 1979, rep. n. 4845, reg. soc. n. 1908/79 tribunale di Roma, BUSC n. 25192/168139.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 gennaio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A1469

DECRETO 3 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Le Pianelle», in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Le Pianelle», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gilberto Colalelli in data 17 aprile 1973, rep. n. 14400, reg. soc. n. 2432/73, tribunale di Roma, BUSC n. 21509/125307.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 febbraio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A1470

DECRETO 3 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edilcredit», in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Edilcredit», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Luigi Buzi in data 28 settembre 1945, rep. n. 28924, reg. soc. n. 1250/46 tribunale di Roma, BUSC n. 11401/13308.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 febbraio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A1471

DECRETO 3 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Arx Beata», in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Arx Beata», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Domenico Giuliani in data 25 luglio 1986, rep. n. 132147, reg. soc. n. 7483/86 tribunale di Roma, BUSC n. 29653/222678.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*

Roma, 3 febbraio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A1472

DECRETO 3 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Chigi VI», in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Chigi VI», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Valerio Pantano in data 19 febbraio 1986, rep. n. 7172, reg. soc. n. 3587/86 tribunale di Roma, BUSC n. 29339/218811.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 febbraio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A1473

DECRETO 3 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Verde cobalto», in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Verde cobalto», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gilberto Colalelli in data 8 gennaio 1976, rep. n. 30527, reg. soc. n. 460/76 tribunale di Roma, BUSC n. 23044/143405.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 febbraio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A1474

DECRETO 3 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Atlas III», in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Atlas III», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Mario Alberto Fazio in data 12 febbraio 1975, rep. n. 7112, reg. soc. n. 977/75 tribunale di Roma, BUSC n. 22606/137642.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 febbraio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A1475

DECRETO 3 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Nova Tilia», in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Nova Tilia», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Marcello Cavicchioni in data 25 maggio 1962, rep. n. 5618, reg. soc. n. 1538/62 tribunale di Roma, BUSC n. 9542/72871.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 febbraio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A1476

DECRETO 3 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Consorzio coop.ve ambiente casa territorio A.C.T.», in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Consorzio coop.ve ambiente casa territorio A.C.T.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Michele Di Ciommo in data 26 gennaio 1982, rep. n. 14532, reg. soc. n. 5687/81 tribunale di Roma, BUSC n. 26792/187043.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 febbraio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A1477

DECRETO 3 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Distec», in Roma.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Distec», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gilberto Colalelli in data 11 dicembre 1973, rep. n. 17302, reg. soc. n. 549/74 tribunale di Roma, BUSC n. 21862/128498.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 febbraio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A1478

DECRETO 3 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Oasi di pace», in Tivoli.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nell'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile, 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, e 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59:

società cooperativa edilizia «Oasi di pace», con sede in Tivoli, costituita per rogito notaio Giovanni Alcaro in data 26 novembre 1980, rep. n. 2167, reg. soc. n. 6267/80 tribunale di Roma, BUSC n. 26138/180144.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 3 febbraio 1997

Il direttore: PIRONOMONTE

97A1479

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Labrom», in Morano Calabro.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Labrom», con sede in Morano Calabro (Cosenza), costituita per atto notaio Francesco Capalbo in data 11 dicembre 1976, repertorio n. 37264, tribunale di Castrovillari, pos. BUSC n. 1518.

Cosenza, 10 febbraio 1997

Il direttore reggente: SPINA

97A1430

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La Marea» a r.l., in Scalea.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «La Marea» a r.l., con sede in Scalea (Cosenza), costituita per atto notaio Titomanlio Vincenzo in data 1° settembre 1989, repertorio n. 46187, reg. soc. 2232 tribunale di Paola, pos. BUSC n. 3100/245225.

Cosenza, 10 febbraio 1997

Il direttore reggente: SPINA

97A1431

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Casa mia» a r.l., in Praia a Mare.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Casa mia» a r.l., con sede in Praia a Mare (Cosenza), costituita per atto notaio Giovanni Lomonaco in data 7 gennaio 1982, repertorio n. 2158, reg. soc. n. 908 tribunale di Paola, pos. BUSC n. 2000/188949.

Cosenza, 10 febbraio 1997

Il direttore reggente: SPINA

97A1432

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «La margherita rosa» a r.l., in Castrolibero.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «La margherita rosa» a r.l., con sede in Castrolibero (Cosenza), costituita per atto notaio Leucio Gisonna in data 8 febbraio 1984, repertorio n. 41578, reg. soc. n. 4112 tribunale di Cosenza, pos. BUSC n. 2189/203132.

Cosenza, 10 febbraio 1997

Il direttore reggente: SPINA

97A1433

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Il comignolo» a r.l., in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Il comignolo» a r.l., con sede in Cosenza, costituita per atto notaio Italo Scornajenghi in data 14 giugno 1984, repertorio n. 188777, reg. soc. n. 4244 tribunale di Cosenza, pos. BUSC n. 2229.

Cosenza, 10 febbraio 1997

Il direttore reggente: SPINA

97A1434

DECRETO 10 febbraio 1997.

Scioglimento della società cooperativa a r.l. «Mirasole», in Cosenza.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, n. 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa edilizia è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa a r.l. «Mirasole», con sede in Cosenza, costituita per atto notaio Roberto Gervasio in data 22 maggio 1967, repertorio n. 1350, reg. soc. n. 1628 tribunale di Cosenza, pos. BUSC n. 935/99529.

Cosenza, 10 febbraio 1997

Il direttore reggente: SPINA

97A1435

DECRETO 13 febbraio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa agricola Adria carni - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Rosolina, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 2 aprile 1996, e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Cooperativa agricola Adria carni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rosolina (Rovigo), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa agricola Adria carni - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Rosolina (Rovigo), in liquidazione, costituita per rogito notaio dott. Ottavio Fabbri, in data 8 marzo 1982, repertorio n. 32683, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Luca Berlin, nato a Venezia Lido il 19 giugno 1962 e residente in Dolo (Venezia), in via Ettore Tito n. 42, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1462

DECRETO 13 febbraio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. fra lavoratori edili ed affini «Cooperativa di produzione e lavoro», in Pattada, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 11 marzo 1996, effettuata nei confronti della società cooperativa a r.l. fra lavoratori edili ed affini «Cooperativa di produzione e lavoro» con sede in Pattada (Sassari), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a r.l. fra lavoratori edili ed affini «Cooperativa di produzione e lavoro» con sede in Pattada (Sassari), costituita per rogito notaio dott. Salvatore Masala, in data 22 novembre 1969, repertorio n. 302116, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Giorgio Porqueddu, nato a Thiesi (Sassari) il 19 giugno 1946 e residente in Alghero, via Parenzo n. 10, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1463

DECRETO 13 febbraio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa consumo Corigliano a r.l.», in Corigliano Calabro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 28 giugno 1996 con la quale il tribunale di Rossano, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa di consumo a responsabilità limitata «Cooperativa consumo Corigliano a r.l.», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza);

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di consumo a responsabilità limitata «Cooperativa consumo Corigliano a r.l.», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), costituita per rogito notaio dott. Gemma Terzi, in data 13 maggio 1982, repertorio n. 4602, e posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Arcuri Fausto, nato a Cosenza il 5 maggio 1967 ed ivi residente in via della Repubblica n. 361/d, ne e nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1464

DECRETO 13 febbraio 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa occupazionale servizi comunitari - C.O.Ser.Co. a r.l.», in Osio Sotto, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 29 febbraio 1996, effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa occupazionale servizi comunitari - C.O.Ser.Co. a r.l.», con sede in Osio Sotto (Bergamo), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Cooperativa occupazionale servizi comunitari C.O.Ser.Co. a r.l.», con sede in Osio Sotto (Bergamo), costituita per rogito notaio dott. Jean-Perre Farhat, in data 2 marzo 1984, repertorio n. 2308, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Raffaele Fiore, nato a Corato (Bari) il 21 febbraio 1948 e residente in Darfo Boario Terme (Brescia), frazione Erbanno, via Carlo Magno n. 27, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 febbraio 1997

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

97A1465

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 10 gennaio 1997.

Revisione delle patenti di abilitazione all'impiego dei gas tossici.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Visto l'art. 35 del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, che prescrive la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici;

Visto il decreto ministeriale emanato in data 17 novembre 1995 con il quale è stata disposta la revisione generale delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici, rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1991;

Ritenuto di dover procedere alla revisione delle patenti rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1992;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

È disposta la revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1992.

Il presente decreto sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 1997

Il dirigente generale: SILANO

97A1461

DECRETO 16 gennaio 1997.

Classificazione della specialità medicinale «Climara 50» e «Climara 100».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto A.I.C./UAC n. 50/1996 del 26 settembre 1996 di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Climara 50 e Climara 100 nelle seguenti confezioni:

Climara 50 - 4 sistemi transdermici - A.I.C. n. 030183014 (in base 10) - 0WT3M6 (in base 32);

Climara 50 - 12 sistemi transdermici - A.I.C. n. 030183026 (in base 10) - 0WT3ML (in base 32);

Climara 100 - 4 sistemi transdermici - A.I.C. n. 030183038 (in base 10) - 0WT3MY (in base 32);

Climara 100 - 12 sistemi transdermici - A.I.C. n. 030183040 (in base 10) - 0WT3N0 (in base 32),

alle condizioni previste dalla classe C ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 30 dicembre 1996 con la quale la specialità medicinale Climara 50 e Climara 100 è stata classificata:

Climara 50 - 4 sistemi transdermici - A.I.C. n. 030183014 (in base 10) - 0WT3M6 (in base 32) - classe A al prezzo di L. 20.000;

Climara 50 - 12 sistemi transdermici - A.I.C. n. 030183026 (in base 10) - 0WT3ML (in base 32) - classe C;

Climara 100 - 4 sistemi transdermici - A.I.C. n. 030183038 (in base 10) - 0WT3MY (in base 32) - classe C;

Climara 100 - 12 sistemi transdermici - A.I.C. n. 030183040 (in base 10) - 0WT3N0 (in base 32) - classe C;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale CLIMARA 50 e CLIMARA 100 è classificata:

Climara 50 - 4 sistemi transdermici - A.I.C. n. 030183014 (in base 10) - 0WT3M6 (in base 32) - classe A al prezzo di L. 20.000;

Climara 50 - 12 sistemi transdermici - A.I.C. n. 030183026 (in base 10) - 0WT3ML (in base 32) - classe C;

Climara 100 - 4 sistemi transdermici - A.I.C. n. 030183038 (in base 10) - 0WT3MY (in base 32) - classe C;

Climara 100 - 12 sistemi transdermici - A.I.C. n. 030183040 (in base 10) - 0WT3NO (in base 32) - classe C.

Titolare A.I.C. Schering S.p.a., via Mancinelli, 11, Milano.

Art. 2.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 16 gennaio 1997

Il dirigente: DE ROSE

97A1436

DECRETO 19 febbraio 1997.

Classificazione della specialità medicinale «Skelid».

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI
E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il proprio decreto A.I.C./UAC n. 37/1996 dell'11 luglio 1996 di autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale Skelid nelle seguenti confezioni:

Skelid 28 compresse - A.I.C. n. 031966017 (in base 10) - 0YHJU1 (in base 32),

alle condizioni previste dalla classe C ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la legge 20 novembre 1995, n. 490, recante provvedimenti urgenti in materia di prezzi di specialità medicinali, nonché in materia sanitaria;

Vista la deliberazione della Commissione unica del farmaco espressa nella seduta del 30 dicembre 1996 con la quale la specialità medicinale Skelid è stata classificata:

Skelid 28 compresse - A.I.C. n. 031966017 (in base 10) - 0YHJU1 (in base 32) - classe A al prezzo di L. 263.800;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale SKELID è classificata:

Skelid 28 compresse - A.I.C. n. 031966017 (in base 10) - 0YHJU1 (in base 32) - classe A al prezzo di L. 263.800;

titolare A.I.C. Sanofi Winthrop S.p.a., via Piranesi, 38, Milano.

Art. 2.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 19 febbraio 1997

Il dirigente: DE ROSE

97A1437

MINISTERO DELLE FINANZE

)ECRETO 26 febbraio 1997.

Elenco degli ambiti territoriali da conferire in concessione per e province di Catanzaro, Chieti, Cosenza, Crotone, Reggio .alabria, Salerno e Vibo Valentia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive nodificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 .ennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo lel servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello ›tato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, omma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1994, prot. 1. I/2/437/94, concernente la rideterminazione degli .mbiti territoriali per il periodo di gestione definitiva delle oncessioni del servizio di riscossione dei tributi, con il uale è stato stabilito che gli ambiti territoriali individuati er il primo periodo di gestione quinquennale con iferimento all'intero territorio della provincia, quali uelli di Cosenza e Chieti, restano determinati, quali mbiti unici, per il periodo decennale delle concessioni del ervizio di riscossione con decorrenza dal 1° gennaio 1995;

Visto il menzionato decreto ministeriale 31 gennaio 994, prot. n. I/2/437/94, con il quale sono stati ndividuati gli ambiti territoriali delle concessioni del ervizio di riscossione dei tributi delle nuove province, ra l'altro, di Crotone e Vibo Valentia e sono stati leterminati, altresì, quali ambiti unici per il periodo lecennale delle concessioni con decorrenza dal 1° gen- aio 1995;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/4276/94 del 28 novembre 1994 con il quale è stato determinato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi di Reggio Calabria con lecorrenza dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/395/94 del 31 gennaio 1994 con il quale è stato rideterminato, a livello provinciale, l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi della provincia di Catanzaro con decorrenza dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/417/94 del 31 gennaio 1994 con il quale è stato rideterminato, a livello provinciale l'ambito territoriale della concessione del servizio di riscossione dei tributi della provincia di Salerno con decorrenza dal 1° gennaio 1995;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/1476/94 del 5 agosto 1994 con il quale alla Se.Ri.T. S.p.a., con sede in Montesilvano (Pescara), corso Umberto n. 590, è stata rinnovata la concessione del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici nell'ambito territoriale della provincia di Chieti a decorrere dal 1° gennaio 1995, prorogato al 1° febbraio 1995 ai sensi dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 349;

Visto il decreto ministeriale n. I/2/1478/94 del 5 agosto 1994 con il quale alla G.E.T. S.p.a., con sede in Cosenza, via XXIV Maggio n. 42/n, è stata rinnovata la concessione del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici nell'ambito territoriale della provincia di Cosenza a decorrere dal 1° gennaio 1995, prorogato al 1° febbraio 1995 ai sensi dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 250, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 349;

Visti i decreti ministeriali n. I/2/157/95 del 29 gennaio 1995, n. I/2/158/95 del 29 gennaio 1995, n. I/2/6202/95 del 24 ottobre 1995, n. I/2/369/95 del 29 gennaio 1995 e n. I/2/170/95 del 29 gennaio 1995 con i quali alla G.E.T. S.p.a., con sede in Cosenza, via XXIV Maggio n. 42/n, sono state conferite le concessioni del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici negli ambiti territoriali rispettivamente delle province di Catanzaro, Crotone, Reggio Calabria, Salerno e Vibo Valentia a decorrere dal 1° febbraio 1995;

Vista l'istanza datata 25 gennaio 1997, notificata il successivo 28 gennaio 1997, con la quale la menzionata Se.Ri.T. S.p.a. dichiara di recedere dalla concessione del servizio di riscossione dei tributi nell'ambito territoriale della provincia di Chieti;

Viste le sei istanze datate 28 gennaio 1997, notificate il successivo 29 gennaio 1997, con le quali la menzionata G.E.T. S.p.a. dichiara di recedere dalle concessioni del servizio di riscossione dei tributi negli ambiti territoriali rispettivamente delle province di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Salerno e Vibo Valentia ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

Considerate le rappresentate difficoltà economico-finanziarie che non consentono alle due sopra indicate società di proseguire nell'attività gestionale delle concessioni anzidette;

Considerato che l'esigenza di far immediatamente fronte ai rappresentati impedimenti gestionali rende necessario procedere al nuovo affidamento del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici negli ambiti sopra indicati ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

Visto l'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 che detta disposizioni in ordine alle modalità di affidamento del servizio di riscossione dei

tributi e al requisiti di idoneità, e che al comma 2 dispone che la direzione centrale per la riscossione, nell'ipotesi di recesso, cura gli adempimenti di cui al precedente comma 1 e cioè la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco degli ambiti territoriali da affidare in concessione entro trenta giorni dalla data di notificazione del recesso e predispone inoltre i relativi disciplinari speciali sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi e i rimborsi spese, determinati a norma dell'art. 61 e successive modificazioni ed integrazioni, e la cauzione di cui all'art. 46 del più volte ripetuto decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

Visti i disciplinari speciali in data 1° dicembre 1994 che regolano per il periodo a regime l'affidamento del servizio di riscossione dei tributi per i sette ambiti territoriali in questione e che indicano, tra l'altro, la misura dei compensi e dei rimborsi spese;

Visto l'art. 5, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, in sede di conversione, che conferma per l'anno 1997 i compensi stabiliti, per ciascuna concessione, con decreti del Ministro delle finanze 30 novembre 1994;

Considerato che in rettifica di quanto statuito nell'art. 7 dei menzionati disciplinari speciali va determinato un nuovo importo della cauzione per ogni singolo concessionario in osservanza delle disposizioni di cui al capo III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

Considerato che, ai sensi del già ricordato comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, occorre provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco degli ambiti territoriali da conferire in concessione;

Sentito il parere n. 032, che qui si intende integralmente riportato, reso nell'adunanza del 25 febbraio 1997 dalla commissione consultiva prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43;

Decreta:

Art. 1.

Gli ambiti territoriali da affidare in concessione per il restante periodo del decennio di gestione a regime sono: Catanzaro, Chieti, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Salerno e Vibo Valentia.

Gli interessati al conferimento delle concessioni degli ambiti territoriali di cui al comma precedente potranno prendere visione dei relativi disciplinari, come di seguito rettificati, presso le competenti direzioni regionali delle entrate.

Art. 2.

In osservanza delle disposizioni di cui al capo III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici per gli ambiti provinciali di Catanzaro, Chieti, Cosenza Crotone, Reggio Calabria, Salerno e Vibo Valentia, sono tenuti a prestare la cauzione nelle misure che seguono:

per la concessione di Catanzaro L. 15.199.149.495;

per la concessione di Chieti L. 22.816.382.470;

per la concessione di Cosenza L. 33.689.660.835;

per la concessione di Crotone L. 5.386.536.682;

per la concessione di Reggio Calabria lire 20.699.064.894;

per la concessione di Salerno L. 53.652.856.692;

per la concessione di Vibo Valentia L. 4.385.595.638.

Le misure delle cauzioni di cui sopra sono rapportate ad un trentaseiesimo dell'importo complessivo delle rate delle imposte iscritte a ruolo scadute nell'anno precedente a quello del conferimento e dei versamenti diretti riscossi nello stesso periodo.

La cauzione può essere adeguata o sostituita, secondo le disposizioni degli articoli 54 e 55 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Art. 3.

Le domande di concessione vanno presentate in carta legale e a firma autenticata del legale rappresentante, corredate della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; la presentazione deve essere effettuata mediante consegna alla direzione centrale per la riscossione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 1997

Il Ministro: VISCO

97A1585

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

DELIBERAZIONE 19 dicembre 1996.

Attuazione delle disposizioni recate dall'art. 5, comma 67-*bis*, del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, coordinato con legge di conversione 30 giugno 1995, n. 265, così come modificate dall'art. 11, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, coordinato con legge di conversione 26 febbraio 1996, n. 74, recante: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile».

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, istitutiva della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nel seguito indicata con il termine Conferenza;

Visto il decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, che individua e precisa le competenze della Conferenza;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, recante: «Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attività produttive nelle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali nella prima decade del mese di novembre 1994;

Visto l'art. 5 del decreto-legge n. 691/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/1995 che dispone, tra l'altro, che la Conferenza provvede all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 3-*bis* e 9 dello stesso decreto-legge n. 691/1995;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, recante: «Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994»;

Visto l'art. 5, comma 6-*bis*, del decreto-legge numero 154/1995 nel testo introdotto dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, che, ad integrazione dell'art. 5 del decreto-legge n. 691/1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35/1995, dispone, tra l'altro, che la Conferenza è autorizzata, nel rispetto di un limite di spesa non superiore a 40 miliardi di lire, ad estendere alle imprese industriali, artigianali e commerciali della regione Toscana danneggiate dalle alluvioni dell'ottobre e novembre 1992 e a quelle delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del settembre 1993 e del mag gio-luglio 1994 i benefici previsti dall'art. 3-*bis* della legge n. 35/1995 alle medesime condizioni e con le medesime modalità;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, coordinato con legge di conversione 25 luglio 1994, n. 471;

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, recante: «Interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi del 1995 e ulteriori disposizioni riguardanti precedenti alluvioni, nonché misure urgenti in materia di protezione civile»;

Visto l'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 560/1995, come modificato dalla legge di conversione n. 74/1996, che modifica l'art. 5, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 154/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 265/1995;

Visto in particolare l'art. 11, comma 2, lettera *b)*, del citato decreto-legge n. 560/1995, convertito, con modificazioni, della legge n. 74/1996 che estende i benefici di cui all'art. 8 alle regioni Molise ed Emilia-Romagna, non previste dalla ricordata legge 25 luglio 1994, n. 471 (articoli 1 e 2);

Visto altresì l'art. 11, comma 2, lettera *c)*, dalla legge n. 74/1996 che autorizza la Conferenza ad estendere alle imprese industriali, artigianali e commerciali delle regioni Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Molise e Veneto danneggiate dalle alluvioni del maggio-luglio 1994, alle imprese industriali, artigianali e commerciali nonché alle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli della regione Toscana, danneggiate dalle avversità atmosferiche dell'ottobre-novembre 1992, del comune di Genova, danneggiate dalle avversità atmosferiche del settembre 1991 e della regione Lombardia danneggiate nel giugno 1992, contributi fino al 30 per cento del valore dei danni subiti da beni immobili e mobili, nel limite massimo di lire 300 milioni per ciascuna impresa;

Considerato inoltre che la succitata normativa dispone che per detti benefici la Conferenza provveda alla determinazione delle modalità di accertamento dei danni, fissando un termine entro il quale le imprese danneggiate devono presentare la domanda di ammissione a contributo nonché i criteri e le procedure di assegnazione delle risorse;

Vista la nota prot. n. 00435 U.L. del 13 marzo 1996 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, ha chiarito che la

previsione di cui all'art. 11, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge n. 560/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/1996, relativa alle imprese cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli sia applicabile, oltre che alle imprese della regione Toscana anche a quelle del comune di Genova e della regione Lombardia per il periodo indicato dallo stesso art. 11, comma 2, lettera *c)*;

Visto il combinato disposto dell'art. 5, comma 6-*bis*, del decreto-legge n. 150/1995, convertito con legge n. 265/1995, e dell'art. 11, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge n. 560/1995, convertito con legge n. 74/1996, che fissa in complessive lire 60 miliardi il limite di spesa entro il quale la Conferenza è autorizzata ad estendere i benefici di cui allo stesso art. 11, comma 2;

Vista la deliberazione di questa Conferenza del 14 marzo 1996, con la quale sono state determinate le modalità di accertamento dei danni per le imprese danneggiate dalle alluvioni di cui al richiamato art. 11, comma 2, lettera *c)*, del decreto-legge n. 560/1995, convertito con legge 26 febbraio 1996, n. 74;

Visti i prospetti riepilogativi dei danni riportati dalle imprese beneficiarie delle agevolazioni di cui all'art. 11, comma 2, lettera *c)*, della legge n. 74/1996, articolata per eventi alluvionali, regioni, province, settore economico e tipologia dei danni subiti sui beni immobili, aggregati dalla Unionecamere sulla base delle rilevazioni, disposte ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta deliberazione del 14 marzo 1996 e trasmessi alla segreteria di questa Conferenza dal predetto ente con nota del 9 ottobre 1996, prot. n. 5980, così come previsto dall'art. 1, comma 3, della succitata deliberazione;

Tenuto conto che nel corso delle riunioni tecniche, tenutesi presso la sede della segreteria di questa Conferenza il giorno 13 e 26 novembre 1996 tra i rappresentanti delle competenti Amministrazioni Statali e delle regioni interessate si è proceduto alla formulazione unanime di una ipotesi di riparto della disponibilità di lire 60 miliardi, prevista dal comma 2-*bis* dell'art. 11 del decreto-legge n. 560/1995, convertito con legge n. 74/1996, per la copertura finanziaria dei benefici di cui alla lettera *b)* e *c)* del predetto art. 11, comma 2;

Tenuto conto altresì che tale ipotesi di riparto prevede l'assegnazione della somma di lire 20 miliardi per gli interventi di cui alla predetta lettera *b)* (che tiene conto dell'importo del danno e dell'erogazioni a tale titolo già disposte dal competente Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con propri decreti del 9 giugno 1995 e 30 luglio 1996) e l'assegnazione della restante somma di lire 40 miliardi per gli interventi di cui alla citata lettera *c)*, (che tiene conto del limite massimo del 30% del valore del danno subito, ammesso a contribuzioni);

Vista altresì la nota del Ministero dell'industria, commercio e dell'artigianato dei 25 novembre 1996, prot. n. 85303, con cui si modifica il totale dei danni relativi, alla regione Veneto ammessi ai benefici di cui alla succitata lettera *b)* dell'art. 11 e si segnala la necessità che le regioni Emilia-Romagna e Molise provvedano con proprie deliberazioni alla individuazione dei comuni danneggiati, al fine di consentire l'accreditamento dei fondi alle camere del commercio interessate;

Vista la nota raccomandata della regione Molise del 28 novembre 1996, prot. 6972, con la quale è stata trasmessa al competente Ministero dell'industria, commercio e artigianato e per conoscenza alla segreteria di questa Conferenza, nonché alla camera di commercio di Isernia la deliberazione della giunta regionale n. 4612 del 18 novembre 1996, avente ad oggetto: «Individuazione dei comuni del Molise colpiti dagli eventi alluvionali dei mesi di settembre-ottobre 1993»;

Tenuto conto che la Conferenza dei presidenti delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 19 dicembre 1996, ha approvato la predetta ipotesi di riparto;

Ritenuta l'urgenza di dare attuazione al disposto dell'art. 11, comma 2, lettera *b)* e *c)*, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74;

Delibera:

Art. 1.

1. Il complessivo importo di lire 60 miliardi, di cui all'art. 11, comma 2-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito con legge 26 febbraio 1996, n. 74, è ripartito in ragione di lire 20 miliardi per la copertura finanziaria degli interventi previsti dal comma 2, lettera *b)*, dell'art. 11 della legge 26 febbraio 1996, n. 74, e in ragione di lire 40 miliardi per la copertura finanziaria degli interventi previsti dal comma 2, lettera *c)*, del medesimo art. 11 della legge 26 febbraio 1996, n. 74.

Art. 2.

1. L'importo di lire 20 miliardi riferito agli interventi di cui alla succitata lettera *b)*, comma 2, dell'art. 11 della legge 26 febbraio 1996, n. 74, è ripartito fra le regioni come segue:

	Lire
Piemonte	6.804.218.000
Liguria	12.196.240.000
Veneto	210.913.000
Emilia-Romagna	183.402.000
Molise	605.227.000
Totale	20.000.000.000

2. Per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui al punto 1 provvede il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base dalle disposizione previste dall'art. 8 dal decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, coordinato con legge di conversione 25 luglio 1994, n. 471.

3. L'erogazione dei contributi di cui al precedente punto 1 in favore della regione Emilia-Romagna, è subordinata all'adozione da parte della giunta regionale della deliberazione di individuazione dei comuni danneg-

giati, così come previsto dal richiamato art. 8 della legge n. 471/1994, e segnalato anche dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con nota 25 novembre 1996, prot. n. 85303.

Art. 3.

1. L'importo di lire 40 miliardi relativi agli interventi di cui alla lettera *c)*, comma 2, dell'art. 11 della legge 26 febbraio 1996, n. 74, è ripartito fra le regioni come segue, in relazione ai danni aggregati dall'Unionecamere sulla base delle rilevazioni disposte ai sensi dell'art. 1, comma 1, della deliberazione di questa Conferenza del 14 marzo 1996, rep. n. 129/DEL/96, e trasmessi alla segreteria della Conferenza medesima, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della succitata deliberazione:

	Lire
Liguria	312.483.000
Lombardia	8.566.349.000
Toscana . .	30.799.346.000
Piemonte	240.648.000
Emilia-Romagna .	78.300.000
Molise	2.694.000
Veneto	180.000
Totale	40.000.000.000

2. La suddetta complessiva disponibilità di lire 40 miliardi è ripartita in ragione di lire 10,850 miliardi in favore della Cassa per il credito alle imprese artigiane (Artigiancasse S.p.a.) e di lire 29,150 miliardi in favore del Mediocredito centrale S.p.a., per far fronte agli interventi di rispettiva competenza.

3. Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 2, si applicano, in via analogica, le disposizioni prevviste dal capo II della deliberazione adottata da questa Conferenza in data 2 marzo 1995, registrata dalla Corte dei conti in data 17 marzo 1995 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 74 del 29 marzo 1995, e, per l'attestazione di impresa danneggiata, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione di questa Conferenza del 14 marzo 1996, rep. n. 129/DEL/96 registrata dalla Corte dei conti in data 17 luglio 1996 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 182 del 5 agosto 1996.

Art. 4.

1. Qualora i danni subiti a seguito degli eventi calamitosi di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 11 della legge 26 febbraio 1996, n. 74, siano in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte dello Stato e/o altri enti pubblici e/o compagnie assicuratrici, la corresponsione dei contributi in questione ha luogo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza.

Art. 5.

1. La presente deliberazione è trasmessa al Ministero dell'interno per l'inoltro alle prefetture che ne curano la divulgazione per quanto di competenza, al Ministero dell'industria, commercio ed artigianato per l'inoltro all'Unionecamere ed alle camere di commercio, industria, agricoltura ed artigianato competenti, al Ministero del tesoro per l'inoltro al Mediocredito centrale S.p.a. e all'Artigiancassa S.p.a., nonché per il tramite della segreteria di questa Conferenza , giusta nota del capo del dipartimento per gli affari regionali protocollo n. 200/199/AA.GG. dell'11 novembre 1996 ai commissari di Governo per il successivo inoltro alle regioni interessate.

2. La presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo della Corte dei conti, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 1996

Il Presidente: BASSANINI

Il segretario: CARPANI

Registrata alla Corte dei conti il 13 febbraio 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 26

97A1480

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO PRESIDENZIALE 3 febbraio 1997.

Approvazione del regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in economia.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 5 della legge 2 marzo 1963, n. 283;

Visti gli articoli 7, 8 e 20 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto l'art. 72 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità del CNR, approvato con D.P.CNR n. 13099 in data 21 dicembre 1994 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994;

Vista la deliberazione n. 509 adottata dal consiglio di presidenza del CNR nella riunione in data 20 giugno 1996 relativa all'approvazione del testo del regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in economia;

Vista la nota prot. n. 103676 in data 23 settembre 1996 con cui questo consiglio ha trasmesso al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in economia, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 della legge n. 168/1989;

Considerato che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, trascorso il termine di sessanta giorni previsto dal citato art. 8 della legge n. 168/1989, non ha sollevato alcuna eccezione in merito al regolamento di cui trattasi, che pertanto può intendersi approvato;

Ravvisata l'opportunità di provvedere:

Decreta:

È approvato l'unito regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi che possono essere eseguiti in economia del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge n. 168/1989.

Roma, 3 febbraio 1997

Il presidente: GARACI

REGOLAMENTO PER I LAVORI, LE FORNITURE ED I SERVIZI CHE POSSONO ESSERE ESEGUITI IN ECONOMIA.

Capo I

SPESE CONCERNENTI PUBBLICI SERVIZI ONERI TRIBUTARI ED ESIGENZE PARTICOLARI

Art. 1.

I dirigenti degli uffici possono provvedere, mediante i procedimenti di spesa di cui agli articoli 11 e 12 e secondo le procedure indicate nel capo II ove applicabili, al pagamento:

a) delle spese di allacciamento e di fornitura dei pubblici servizi (acqua, gas, energia elettrica ecc.);

b) delle spese postali e di telecomunicazioni;

c) delle imposte, delle tasse, degli oneri di concessione e vari;

d) delle visite mediche e degli accertamenti sanitari in genere;

e) delle spese di condominio;

f) delle tessere per i pubblici servizi di trasporto;

g) di pedaggi autostradali;

h) della pubblicazione dei bandi di gara, delle inserzioni pubblicitarie e di altri documenti nella stampa quotidiana e nella *Gazzetta Ufficiale* e Gazzetta CEE;

i) delle spese per diritti di segreteria e per il rilascio di documentazioni, di copie di fogli catastali, delle spese notarili e di tutte le certificazioni in genere.

Capo II

PROCEDURE IN ECONOMIA

Art. 2.

1. I dirigenti degli uffici, con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente capo, nei limiti delle assegnazioni finanziarie agli uffici medesimi, e comunque nel limite di importo inferiore a 200.000 ECU, IVA esclusa, possono provvedere:

1) all'acquisto, manutenzione, riparazione e adattamento di beni mobili (mobilio, scaffalature, utensili, arredi e macchinari per ufficio, attrezzature tecniche) nonché alla fornitura di materiali di consumo occorrenti per la sicurezza degli impianti e per la protezione del personale;

2) all'acquisto di strumentazione scientifica, alla manutenzione, riparazione e adattamento della strumentazione stessa;

3) all'acquisto di apparecchiatura e ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e di riparazione degli impianti tecnologici di automazione e di meccanizzazione;

4) alla riparazione e manutenzione di autoveicoli, di altri mezzi semoventi destinati ad attività sperimentali (imbarcazioni, trattori, falciatrici ecc.) e agli acquisti di materiale di ricambio, carburanti, lubrificanti;

5) alle opere di risanamento per motivi di igiene del lavoro e di protezione dell'integrità fisica dei lavoratori, alle opere per l'attuazione delle misure di sicurezza degli uffici, ai lavori per la sicurezza degli impianti tecnologici e per l'adeguamento alle norme antinfortunistiche degli impianti medesimi;

6) alla ristrutturazione di laboratori scientifici e didattici;

7) alla manutenzione, alle riparazioni straordinarie e all'adattamento degli edifici in proprietà e di quelli in locazione, ove per questi ultimi l'obbligato non provveda, e degli spazi circostanti e pertinenze;

8) alla locazione provvisoria di immobili per un periodo non superiore a sei mesi;

9) ai servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria (con o senza fornitura di combustibile), ai servizi di pulizia, disinfestazione e derattizzazione, di vigilanza, di giardinaggio, nonché, all'acquisto e alla manutenzione di impianti elevatori;

10) al montaggio e smontaggio di attrezzature mobili, trasporti, spedizioni e facchinaggi;

11) all'affidamento a persone o a ditte specializzate di lavori inerenti la sperimentazione, l'attività agraria, subacquea, di fotografia aerea o inerente la catalogazione fotografica di beni artistici e storici, di indagine, geologica, di rilevazione di siti e reperti archeologici, di programmazione ed elaborazione dati, di progettazione e realizzazione di particolari impianti o attrezzature scientifiche, nonché all'affidamento di progetti, elaborati grafici, certificazioni correlate alla agibilità degli immobili o alla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro;

12) alla partecipazione a mostre e fiere nazionali ed internazionali (noleggio di aree espositive, di materiale vario e di piante, consumo energia elettrica, allestimento impianti tecnologici, pulizia giornaliera, movimentazione ambito mostre o fiere, montaggio, smontaggio e facchinaggio);

13) alle provviste di materiali di consumo occorrenti per il funzionamento degli uffici e dei laboratori, di stampati, di modelli, di materiale per disegno e per fotografie e di generi di cancelleria; lavori di stampa di tabulati, circolari, opuscoli, atti e pubblicazioni scientifiche, lavori e servizi di traduzione e di interpretariato inerenti l'organizzazione di corsi, seminari, convegni e congressi;

14) alle provviste di effetti di corredo al personale dipendente;

15) alle spese per conferenze, riunioni, convegni di studi e manifestazioni e per visite di rappresentanti esteri, nonché alle spese di viaggio e soggiorno in Italia di esperti, funzionari e personalità straniere effettuati in base ad accordi o su invito ufficiale;

16) alle spese di partecipazione del personale a corsi, convegni, congressi, conferenze, seminari, riunioni e simili presso scuole, istituti ed enti pubblici e privati, in Italia e all'estero, e all'acquisto di materiale didattico, guide e dispense;

17) alle spese per le quote associative di iscrizione ad enti ed associazioni nazionali ed internazionali che operano nei settori della ricerca scientifica e tecnologica;

18) all'acquisto di materiale di esercizio per apparecchiatura ed impianti;

19) al noleggio di autoveicoli, imbarcazioni e natanti, per fronteggiare situazioni alle quali l'ordinaria organizzazione del servizio non possa far fronte;

20) alle spese di dattilografia videoscrittura e/o inserimento dati, e di traduzione di testi per fronteggiare situazioni alle quali non possa farsi fronte con l'ordinaria organizzazione del servizio;

21) alle spese di smaltimento rifiuti speciali;

22) alle spese per la cura degli animali di laboratorio;

23) all'acquisto di libri, di giornali, di pubblicazioni, di manuali di servizio, di riviste interessanti i servizi ed all'abbonamento a periodici, sia su supporto cartaceo che informatico;

24) all'abbonamento a banche dati italiane e straniere,

25) all'affitto di mobili e di attrezzature,

26) alle spese casuali e di rappresentanza.

2. È vietato l'artificioso frazionamento delle commesse. A tal fine l'ordinatore della spesa deve tener conto di tutti gli oneri ancora in corso connessi alla medesima esigenza.

Art. 3.

1. Possono essere eseguiti in economia, qualunque sia l'importo relativo e con provvedimento motivato:

a) le forniture, i servizi ed i lavori nel caso di rescissione e risoluzione di un contratto quando ciò per le forniture ed i lavori, sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso o risolto, ovvero per i servizi al fine di garantire la continuità per il tempo occorrente ad espletare una nuova procedura di aggiudicazione;

b) le forniture, i servizi ed i lavori suppletivi, di completamento od accessori non previsti da contratti in corso di esecuzione e per i quali l'ente non può avvalersi della facoltà d'imporre l'esecuzione;

c) i lavori di completamento o di riparazione in dipendenza di deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni alle ditte esecutrici;

d) i lavori indispensabili a causa di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché danni della salute pubblica e in caso di ripristino di funzionamento di impianti. Nell'ipotesi comprovata di imminente grave pericolo, si può prescindere dall'acquisizione dei preventivi di cui all'art. 5;

e) le operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;

f) le progettazioni, i programmi di fattibilità, connessi con convenzioni internazionali e di enti pubblici, ove il ritardo comporti danni economici e finanziari.

Art. 4.

2. L'esecuzione in economia ha luogo:

a) in amministrazione diretta con materiale, utensili e mezzi propri o acquistati o appositamente noleggiati e con personale dell'ente;

b) a cottimo fiduciario, mediante affidamento ad imprese o persone previa acquisizione di preventivi od offerte.

Art. 5.

1. I lavori, le forniture ed i servizi devono essere affidati a soggetti o imprese di notoria capacità ed idoneità, che non siano stati esclusi ai sensi dell'art. 68 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e dell'art. 11 del decreto legislativo del 24 luglio 1992, n. 358.

2. È in facoltà dei dirigenti competenti predisporre elenchi ai fini dell'affidamento dei lavori, delle forniture e dei servizi. Negli elenchi sono iscritti, oltre ai soggetti ed alle imprese già noti e di fiducia, i soggetti e le imprese che ne facciano domanda e che dimostrino le capacità e le idoneità richieste.

3. I soggetti e le imprese, ove previsto, devono essere iscritti all'ufficio del registro delle imprese - Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; nel caso si tratti dell'esecuzione di lavori per opere civili di importo superiore a lire 75.000.000, le imprese devono essere iscritte all'Albo nazionale dei costruttori.

Art. 6.

1. I preventivi di spesa per l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi devono essere chiesti a soggetti o imprese, assicurando un'ampia concorrenzialità, eccetto nei casi in cui la specialità, particolarità o l'urgenza della prestazione, da motivare in atti, renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto od impresa. È consentita l'acquisizione di un solo preventivo quando l'importo della spesa non superi i 15 milioni.

In caso di richiesta di solo tre preventivi, deve essere motivata in atti la impossibilità oggettiva o la non opportunità di una maggiore partecipazione delle ditte.

2. Per l'esecuzione dei lavori possono essere richiesti preventivi anche sulla base di progetti esecutivi.

3. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità delle forniture da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi a soggetti o imprese preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto e può procedersi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifichi, al soggetto o all'impresa che ha presentato il preventivo più conveniente, nel rispetto dei limiti di spesa.

Art. 7.

1. La scelta del contraente avviene in base al preventivo od offerta più vantaggiosa e deve essere ispirata ai seguenti criteri: qualità della prestazione, modalità e tempi di esecuzione, caratteristiche tecniche, assistenza, prezzo. Detti criteri devono essere indicati nelle lettere di invito.

2. Ove la scelta non cada sul preventivo od offerta di importo inferiore, la relativa determinazione deve essere adeguatamente motivata.

3. L'apertura dei preventivi od offerte richiesti deve essere effettuata dal dirigente competente alla presenza di due testimoni, scelti fra gli impiegati applicati presso l'ufficio.

4. L'affidamento può essere effettuato anche in presenza di un'unica offerta, ove ricorrano motivi di urgenza e sia stato possibile accertare la congruità dei prezzi.

Art. 8.

1. L'ordinazione dei lavori, delle forniture e dei servizi, che deve essere effettuata dal dirigente competente con lettera d'impegno od altro atto valido e che deve essere sottoscritta per accettazione dall'assuntore o dal legale rappresentante della ditta, deve contenere le condizioni di esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, i relativi prezzi, l'indicazione della documentazione da presentare, la determinazione delle penali in caso di inadempienza, le modalità di pagamento, l'obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché ogni altra condizione ritenuta utile da parte del CNR.

2. L'affidamento resta subordinato alla acquisizione delle certificazioni antimafia e per i beni e servizi dell'area informatica al parere obbligatorio dell'autorità per l'informatica della pubblica amministrazione nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

3. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi, l'amministrazione dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, della fornitura e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.

Art. 9.

1. Il funzionario competente può prescindere dal richiedere la cauzione, ove il lavoro, la fornitura o il servizio da eseguire non superi la somma di lire 50 milioni.

Art. 10.

1. I lavori, le forniture ed i servizi sono soggetti a collaudo. Il collaudo è eseguito da funzionari od impiegati, appositamente nominati dal dirigente responsabile, o dagli uffici tecnici appositamente incaricati qualora sia necessaria una specifica competenza tecnica. Il collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione ove la spesa non superi lire 150 milioni.

2. Al collaudo non può partecipare chi abbia provveduto all'ordinazione, alla direzione o alla sorveglianza dei lavori, delle forniture e dei servizi. Per le apparecchiature, strumenti e materiale tecnico-scientifico il collaudo o rilascio dell'attestazione è effettuato da chi ha deciso l'ordinazione.

3. È consentito il collaudo parziale dei lavori, delle forniture e dei servizi secondo le norme stabilite dal contratto o da altro atto equivalente.

Art. 11.

1. I dirigenti, nei limiti delle loro specifiche attribuzioni, dispongono la relativa spesa per i lavori, le forniture ed i servizi con l'imputazione al corrispondente capitolo di bilancio.

2. Le fatture e le note dei lavori, delle forniture e dei servizi non possono essere ammesse al pagamento se non sono corredate dell'autorizzazione di spesa, nonché della dichiarazione di collaudo ovvero dell'attestazione o della dichiarazione di regolare esecuzione di cui all'art. 10, e se non risultano munite del visto di liquidazione da parte del dirigente dell'ufficio competente.

3. I documenti, di cui al comma 2, devono essere allegati al titolo di spesa e, qualora trattasi di forniture, devono essere corredati della dichiarazione di presa in carico o dell'annotazione negli appositi registri.

4. Per le spese pagabili mediante fondi accreditati ai funzionari delegati, la fattura debitamente quietanzata costituisce documento giustificato del pagamento.

5. Per gli acquisti la fattura può essere sostituita dallo scontrino fiscale nei casi in cui le norme lo prevedano.

Art. 12.

1. I dirigenti dei competenti uffici dispongono il pagamento delle spese di cui al presente regolamento con ordinativi diretti. Tuttavia, qualora le esigenze dei servizi e l'interesse dell'amministrazione lo richiedano, può essere disposto il pagamento sui fondi accreditati al consegnatario cassiere.

2. I funzionari delegati provvedono al pagamento delle spese di cui al presente regolamento con i fondi ad essi accreditati.

3. Per i rendiconti delle somme accreditate ai funzionari delegati si applicano le norme contenute negli articoli 53 e 54 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità del CNR (D.P.CNR del 21 dicembre 1994, n. 13099).

Art. 13.

1. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento si intendono con l'esclusione dell'IVA ed imposte varie e possono essere periodicamente aggiornati, ad eccezione del valore dell'ECU, con deliberazione della giunta amministrativa.

97A1440

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 12 febbraio 1997.

Modificazioni allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio-decreto 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio-decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti;

Visto il regio-decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1995 con il quale è stata definita la tabella XLV/3 dell'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore ingegneria civile ed architettura;

Vista la proposta formulata dalle autorità accademiche di questo Politecnico, volta al riordino della scuola di specializzazione in restauro dei monumenti in adeguamento alla predetta tabella;

Preso atto del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 13 dicembre 1996;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio-decreto 20 aprile 1939, n. 1028, con le successive modificazioni, è ulteriormente modificato come di seguito specificato.

Art. 1.

Al titolo IV, concernente le facoltà di ingegneria e di architettura l'art. 140 relativo all'elenco delle scuole di specializzazione istituite presso questo Politecnico è soppresso e sostituito dal seguente articolo con il conseguente scorrimento di quelli successivi.

TITOLO IV

FACOLTÀ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Capitolo IX

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE - FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Norme comuni

Art. 140. — Presso il Politecnico di Milano sono istituite le seguenti scuole di specializzazione:

1) scienza dei polimeri «Giulio Natta»;

2) sintesi chimica «Adolfo Quilico»;

3) modellazione e simulazione dei processi chimici;

4) scienza e tecnologia dei materiali;

5) costruzioni in cemento armato «Fratelli Pesenti»;

6) calcolo delle strutture;

7) ingegneria clinica.

Le scuole sono articolate in indirizzi secondo quanto eventualmente specificato per ogni singola scuola.

Art. 2.

Al titolo IV, concernente le facoltà di ingegneria e di architettura vengono inseriti il capitolo X - Scuole di specializzazione facoltà di architettura e l'art. 162 relativo all'elenco delle scuole di specializzazione istituite presso questo Politecnico con il conseguente inserimento di quelli successivi.

Capitolo X

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

Norme comuni

Art. 162. — Presso il Politecnico di Milano sono istituite le seguenti scuole di specializzazione:

1) restauro dei monumenti;

2) pianificazione del territorio e dell'ambiente.

Art. 163. — Al settore ingegneria civile ed architettura afferiscono le seguenti scuole di specializzazione:

1) architettura dei giardini e progettazione del paesaggio;

2) disegno industriale;

3) progettazione architettonica e urbana;

4) tecniche urbanistiche per le aree metropolitane;

5) storia, analisi, valutazione dei beni architettonici e ambientali;

6) pianificazione urbana e territoriale applicata ai Paesi in via di sviluppo;

7) tecnologia, architettura e città nei Paesi in via di sviluppo;

8) restauro dei monumenti;

9) pianificazione del territorio e dell'ambiente;

10) pianificazione urbanistica;

11) manutenzione e gestione edilizia urbana.

Il conseguimento del diploma di specializzazione consente nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

Art. 164. — La corrispondenza delle scuole di specializzazione contrassegnate con i numeri 1), 3), 8), 9), e 10), nell'articolo precedente e dei titoli relativi fra le tipologie definite nella presente tabella e quelle precedenti e stata individuata dal Consiglio universitario nazionale nel modo seguente:

1) ex architettura dei giardini e assetto del paesaggio;

3) ex progettazione urbana;

8) ex restauro architettonico: ex restauro dei monumenti;

9) ex metodi e strumenti della pianificazione urbanistica;

10) ex urbanistica.

Art. 165. — I corsi di studio hanno durata biennale e prevedono ottocento ore di insegnamento. Per durata e/o ore di insegnamento diverse, l'indicazione viene riferita nella specifica tabella. La frequenza è obbligatoria.

Art. 166. — Il numero degli iscritti a ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e finanziarie, alle strutture ed attrezzature disponibili ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 167. — L'afferenza della scuola alla facoltà, e/o al dipartimento e/o all'istituto è indicata, nei singoli statuti.

Art. 168. — Sono titoli di ammissione quelli specificatamente indicati nelle norme relative alle singole scuole di specializzazione.

Sono, altresì, ammessi alle scuole coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere che sia equipollente, ai sensi dell'art. 337 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente.

Nel caso in cui il titolo straniero sia ritenuto equiparabile dal consiglio della scuola limitatamente ai fini dell'iscrizione alla scuola l'indicazione viene riferita nella specifica tabella.

Art. 169. — Il consiglio della scuola determina con apposito regolamento in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione, del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Determina, pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori, e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attività didattica e la propedeuticità degli insegnamenti;

le modalità di accertamento dell'attività svolta.

Art. 170. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione, svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 171. — L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Art. 3.

Al titolo IV, facoltà di ingegneria e di architettura, l'art. 162 relativo alla scuola di specializzazione in restauro dei monumenti viene soppresso e sostituito, a seguito delle modifiche di statuto di cui agli articoli 1 e 2, dal seguente articolo con il conseguente scorrimento di quelli successivi.

Art. 172. — Scuola di specializzazione in restauro dei monumenti.

1. È istituita la scuola di specializzazione in restauro dei monumenti presso il Politecnico di Milano.

La scuola rilascia il titolo di «Specialista in restauro dei monumenti».

La scuola ha lo scopo di conferire una specifica preparazione in campo critico, storico artistico, tecnico e professionale, integrativa di quella universitaria e di far conseguire una più vasta e diffusa conoscenza dei metodi e delle tecniche operative per la tutela e la conservazione dei beni architettonici ed ambientali.

2. La scuola ha la durata di due anni e prevede almeno 800 ore di insegnamento costituite da lezioni *ex cathedra* o da attività pratiche guidate. Il consiglio della scuola fisserà, di biennio in biennio, nel rispetto del regolamento didattico di ateneo e della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione, le discipline di insegnamento fondamentali ed opzionali, eventualmente divise in moduli didattici, le ore di lezione o di attività pratiche per ciascuna di esse attribuite e la tipologia, le eventuali propedeuticità, la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attività didattica, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 del decreto ministeriale del 10 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 1995.

All'inizio di ogni anno gli specializzandi dovranno concordare gli esami opzionali che concorreranno a formare il piano degli studi. La frequenza è obbligatoria; il consiglio della scuola potrà riconoscere, sulla base di idonea documentazione, attività pratiche attinenti alla specializzazione svolte in Italia ed all'estero in laboratori universitari ed extra universitari.

3. Nel determinare il piano degli studi il consiglio della scuola dovrà comprendere, per almeno 500 ore complessive, discipline comprese nelle seguenti aree, con un minimo di cinquanta ore per ciascuna di esse:

Area 1 - Restauro:

settore: H13X restauro.

Area 2 - Storia:

settore: H12X storia dell'architettura;

settore: L25A storia dell'arte medievale;

settore: L25B storia dell'arte moderna;

settore: M12A archivistica;

settore: M12B paleografia.

Area 3 - Disegno e rilievo:

settore: H11X disegno.

Area 4 - Materiali:

settore: C03X chimica dei materiali;

settore: C11X chimica per i beni culturali;

settore H09B tecnologie della produzione;

settore I14A scienza e tecnologia dei materiali.

Area 5 - Strutture:

settore: H07A scienza delle costruzioni;

settore: H07B tecnica delle costruzioni.

Area 6 - Economia e diritto:

settore: H15X estimo;

settore: N10X diritto amministrativo;

settore: P10J economia regionale.

Area 7 - Impianti, ambiente, allestimento:

settore: H01B costruzioni idrauliche;

settore: H09A tecnologia dell'architettura;

settore: H10C architettura degli interni ed allestimento;

settore: H14B urbanistica;

settore: I05B fisica tecnica ed ambientale.

Area 8 - Metodologie archeologiche:

settore: B01B fisica;

settore: L03B archeologia classica;

settore: L03D archeologia medievale;

settore: L04X topografica antica.

Le ore di insegnamento o di attività pratica eccedenti le 500 potranno essere utilizzate per insegnamenti compresi nei seguenti settori disciplinari:

settore: D03B petrologia e petrografia;

settore: G03B tecnologia del legno;

settore: G06B patologia vegetale;

settore: L25C storia dell'arte contemporanea;

settore: L25D museologia e critica artistica e del restauro;

settore: M07D estetica;

settore: H05X topografia e cartografia.

4. Il consiglio della scuola stabilirà la partecipazione, guidata da docenti appositamente designati, a campagne di rilievo o di un cantiere di restauro attribuiti alla scuola e da essa gestiti attraverso convenzione con il Ministero per i beni culturali o con regioni o enti locali: qualora la convenzione non sia stipulata il consiglio della scuola potrà sostituire parti di queste attività con esercitazioni pratiche di rilievo; di studio e di analisi delle condizioni statiche e materiche di una fabbrica; progettazione di interventi di conservazione edilizia e urbanistica, di ambienti naturali antropizzati; sopralluoghi in cantieri e laboratori; partecipazione a seminari e congressi.

5. Il Politecnico su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

6. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare fino ad un numero massimo di iscritti determinato in 30 per ciascun anno di corso, per un totale di 60 specializzandi.

7. Ai sensi della normativa generale concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di architettura del Politecnico di Milano ed il dipartimento di conservazione e storia dell'architettura.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della scuola.

8. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola, i laureati dei corsi di laurea delle facoltà di architettura e dei corsi di laurea delle facoltà di ingegneria edile, ingegneria civile e in lettere. Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nei due commi precedenti.

9. Come previsto dalla normativa generale il bando di concorso di ammissione alla scuola indicherà tipo e modalità di svolgimento delle prove che saranno valutate da una commissione formata dal direttore della scuola e da quattro membri del consiglio. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e da questo alla discussione della tesi di specializzazione saranno determinati dall'esito del giudizio di una commissione costituita dal direttore della scuola e da due docenti designati dal consiglio, che, accertata la frequenza ad almeno il settanta per cento delle lezioni ed esercitazioni di ciascun corso e alle attività previste dal comma 4, valuterà le relazioni individuali redatte dai titolari di incarico di insegnamento e l'esito di un colloquio. Lo studente che intendesse sospendere la frequenza dopo la conclusione positiva del primo anno di corso mantiene per 2 anni il diritto di iscriversi al secondo anno di corso; superato questo periodo è tenuto a ripetere il primo anno di corso nel caso voglia riprendere gli studi.

Lo studente che abbia superato il 2° anno di corso è ammesso alla discussione della tesi di specializzazione che sarà costituita da un elaborato progettuale che dovrà essere depositato presso la direzione della scuola, controfirmata dal relatore e dagli eventuali correlatori.

L'esame finale sarà sostenuto davanti ad una commissione nominata dal consiglio della scuola, formata dal direttore e da quattro docenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 12 febbraio 1997

Il rettore: DE MAIO

97A1455

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Riconoscimento della personalità giuridica del Centro di iniziativa e di ricerca sul sistema educativo e scientifico, in Roma

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1997, vistato dalla ragioneria centrale presso il Ministero per i beni culturali e ambientali in data 4 febbraio 1997 al n. 28, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed è stato approvato lo statuto del Centro di iniziativa e di ricerca sul sistema educativo scientifico (CIRSES), con sede in Roma.

97A1481

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di onorificenza al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 17 gennaio 1997, è stata conferita la medaglia di bronzo al valor civile al vigile urbano Virgilio Ferrante, con la seguente motivazione: «Libero dal servizio, non esitava ad estrarre, con grandi difficoltà, dall'abitacolo di un'auto in fiamme i tre occupanti feriti e privi di sensi, portandoli così in salvo». — 3 marzo 1996 - Agrigento.

97A1482

Provvedimento concernente il comune di Castel Campagnano in condizione di dissesto finanziario

Il consiglio comunale di Castel Campagnano (Caserta) con deliberazione n. 22 del 30 settembre 1996, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario con ricorso alle procedure di risanamento previste dal capo VII del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77.

Con decreto del Presidente della Repubblica del 20 dicembre 1996 il rag. Angelo Orabona è stato nominato ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo n. 77 del 1995 commissario straordinario liquidatore per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregressi e per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto comune.

97A1449

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.15134.XV.J(1070) del 20 dicembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato: «Bouquet Calibro 200», che la ditta Ipon S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica sita in Ottaviano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Ai sensi della circolare n. XV.H 03886 del 25 ottobre 1910, il presente artificio, avendo un calibro superiore al massimo consentito, non può essere utilizzato nel territorio nazionale.

97A1450

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.22929.XV.J(1148) del 17 gennaio 1997 i manufatti esplosivi qui di seguito descritti, che la società Inter.E.M. S.r.l., con sede in Murisengo (Alessandria) intende importare dalla società Union Espanola de Explosivos S.A. - Spagna, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico:

II Categoria - Gruppo B - n. ONU 0081 - 1.1D

Permigel 1.

III categoria - n. ONU 0030 - 1.1B

Riodet I antigrisù istantaneo;

Riodet I antigrisù ritardato, nelle versioni:

Denominazione	n.	Tempo ritardo (sec)	Peso miscela ritard. (mg)	lunghezza (mm)
Riodet I antigrisù ritardato	1	0,5	290	58,50
	2	1.0	400	61.00
	3	1.5	519	63,50
	4	2.0	620	66,00
	5	2,5	730	68,50
	6	3,0	840	71,00
	7	3,5	950	73,50
	8	4,0	1060	75,00
	9	4,5	1170	78,00
	10	5,0	1280	80,00
	11	5.5	1390	82,00
	12	6,0	1500	84,00

Riodet I antigrisù microritardato, nelle versioni:

Denominazione	n.	Tempo ritard. (sec)	Peso miscela ritard. (mg)	lunghezza (mm)
Riodet I antigrisù microritardato.	1	30	200	58,50
	2	60	250	61,00
	3	90	300	63,50
	4	120	350	66,00
	5	150	400	68,50
	6	180	450	71,00
	7	210	500	73,50
	8	240	550	75,00
	9	270	600	78,00
	10	300	650	80,00
	11	330	700	82,00
	12	360	750	84,00
	13	390	800	86,00
	14	420	850	88,00
	15	450	900	90,00
	16	480	950	92,00
	17	510	1000	94,00
	18	540	1050	94,00

Con decreto ministeriale n. 559/C.17451.XV.J(1088) del 17 gennaio 1997 il manufatto esplosivo ed i singoli componenti qui di seguito descritti che la società Simmel Difesa S.p.a. intende importare dalla ditta Reshef Technologies Ltd. - Israele sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico:

Spoletta Lambda M760 (disegno n. SR 0051) - V categoria - Gruppo A - n. ONU 0367 - 1.4S

Componenti:

carica di espulsione - I categoria - gruppo A;
pistone attivatore IMT 172 - III categoria - n. ONU 0255 - 1.4B.

Con decreto ministeriale n. 559/C.16731.XV.J(887) del 17 gennaio 1997 i dispositivi denominati:

paracadute balistico BRS 900;

paracadute balistico BRS 1050,

con il numero ONU 0349 - 1.4S, che la società Fly Synthesis S.r.l. intende importare dalla società BRS Inc. - USA, quando sono montati sul velivolo sono assimilati agli artifizi pirotecnici di cui alla nota *B)* del decreto ministeriale 4 aprile 1973 (*Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973).

Quando i sistemi non sono istallati sul velivolo il loro trasporto, conservazione e detenzione nonché l'attività di istallazione a bordo e la rimozione, sono soggetti alle limitazioni prescritte dall'allegato *B* al regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza per i manufatti esplodenti della IV categoria.

97A1451

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 febbraio 1997

Dollaro USA	1666,27
ECU	1932,04
Marco tedesco	995,98
Franco francese	295,12
Lira sterlina	2729,68
Fiorino olandese	885,61
Franco belga	48,249
Peseta spagnola	11,746
Corona danese	260,88
Lira irlandese	2652,37
Dracma greca	6,376
Escudo portoghese	9,912
Dollaro canadese	1224,39
Yen giapponese	13,759
Franco svizzero	1139,80
Scellino austriaco	141,51
Corona norvegese	249,87
Corona svedese	224,59
Marco finlandese	334,06
Dollaro australiano	1291,36

97A1589

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 79 del 28 gennaio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale OCTREOSCAN[R] 111-[111] In come $InCl_3$ 122mbq/1,1 all'ora/data di calibrazione - pentetroide, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Mallinckrodt Medical bv, con sede legale e domicilio fiscale in Petten (Olanda); rappresentante in Italia: società Byk Gulden Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Giotto, 1, codice fiscale n. 00696360155.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati presso la società Mallinckrodt Medical bv, presso lo stabilimento sito in Petten, Olanda.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Octreoscan[R] 111 kit radiodiagnostico costituito da due flaconi:

A.I.C. n. 029852011 (in base 10) 0WH0CC (in base 32);

classe H.

Composizione: l'Octreoscan[R] 111 viene fornito in due flaconi:

contenuto del flacone 4920/A: [111] In come Incl[3] 122 Mbq/1,1 ml all'ora/data di calibrazione;

contenuto del flacone 4920/B: pentetreotide 10 µg.

Indicazioni terapeutiche: coadiuvante nella diagnosi e nel trattamento dei tumori neuroendocrini gastro-enteropancreatici (GEP) e nei carcinoidi che possiedono recettori.

È approvato, il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: uso riservato a case di cura ed ospedali.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 78 del 28 gennaio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale SKELTIL, compresse a base di tiludronato sale disodico alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Sanofi Italia S.p.a., con sede in via Piranesi, 38, Milano, codice fiscale e partita IVA n. 10052620159.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità di cui trattasi vengono effettuati presso lo stabilimento della Sanofi Winthrop Industrie, sito in 1, Rue de la Vierge - 33440 Ambares (Francia) e presso lo stabilimento Sanofi Winthrop Ltd, sito in Edgefield Avenue - Fawdon - Newcastle Upon Tyne (Regno Unito).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

Skeltil 28: compresse da 200 mg (in base 32);

A.I.C. n. 032171011 (in base 10) 0YPT03 (in base 32);

classe C.

Composizione: principio attivo: Tiludronato sale disodico 240,00 mg; eccipienti: sodio laurisolfato, metilidrossipropilcellulosa, crospovidone, magnesio stearato, lattosio monoidrato.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della malattia di Paget.

È approvato su base europea il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

E' subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 77 del 28 gennaio 1997

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale OSTIPRO compresse, a base di tiludronato sale disodico alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Sanwin S.r.l., con sede in via Carbonera, 2, Milano, codice fiscale e partita IVA n. 11388870153.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità di cui trattasi vengono effettuati presso lo stabilimento della Sanofi Winthrop Industrie, sito in 1, Rue de la Vierge - 33440 Ambares (Francia) e presso lo stabilimento Sanofi Winthrop Ltd, sito in Edgefield Avenue - Fawdon - Newcastle Ufon Tyne (Regno Unito);

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazioni ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996:

Ostipro 28, compresse da 200 mg (in base 32);

A.I.C. n. 032170019 (in base 10) 0YPS13 (in base 32);

classe C.

Composizione: principio attivo: tiludronato sale disodico 240,00 mg; eccipienti: sodio laurisolfato, metilidrossipropilcellulosa, crospovidone, magnesio stearato, lattosio monoidrato.

Indicazioni terapeutiche: trattamento della malattia di Paget.

È approvato su base europea il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539).

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

97A1448

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Assisi» e proposta del relativo disciplinare di produzione.

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Assisi», ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la proposta del disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica ed al disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Assisi»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata dei vini «Assisi» è riservata ai vini bianchi, rossi e rosati che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Tali vini sono i seguenti:

«Assisi» Grechetto;

«Assisi» bianco;

«Assisi» rosso;

«Assisi» rosato;

«Assisi» novello.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata dei vini «Assisi», accompagnata facoltativamente dal riferimento ai colori bianco, rosso e rosato, ed obbligatoriamente dalla specificazione «Grechetto» o «Novello», è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Assisi» Grechetto:

Grechetto: minimo 85%,

non possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 15%;

«Assisi» bianco:

Trebbiano: dal 50% al 70%;

Grechetto: dal 10% al 30%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 40%;

«Assisi» (nelle tipologie rosso, rosato e novello):

Sangiovese: dal 50% al 70%;

Merlot: dal 10% al 30%,

possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore rosso, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Perugia, fino ad un massimo del 40%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve del vino a denominazione di origine controllata «Assisi» comprende parte del territorio amministrativo, a vocazione vitivinicola, dei comuni di Assisi, Perugia e Spello tutti in provincia di Perugia; essa è così delimitata:

a iniziare da Pianello q. 229 m in direzione ovest fino a L. Colonnetta q. 234 m quindi continuando per la stessa strada si passano le q. 252 e 262, al bivio si continua sulla destra passando Osteria q. 254 e 248. Passato il bivio per Piccione si lascia sulla destra il podere Ravagliano e q. 247 fino al ponte di Rio Piccolo, quindi si scende lungo il corso del Rio attraversando il Pod. Passolacasa q. 226 fino ad incrociare la strada che conduce a Osteria q. 279 lungo la strada Fabrianese. Si continua lungo la stessa strada passando il Pod. Capenето, la Maestà, al bivio si segue la direzione S. Egidio fino all'incrocio con la strada in terra che conduce a Ginestrella Vecchia. Presa la strada in terra si prosegue verso valle passando q. 215 fino al Fosso Richiavo, si segue il corso dell'acqua passando le q. 203, 201, 198, fino al Pod. Casella e all'incrocio, quindi si segue la strada a sinistra che costeggia il Podere dell'Ospedale e q. 199, si risale in direzione Casa Palombaro e S. Egidio, q. 248. All'incrocio si segue la strada asfaltata verso destra, q. 228, Pod. Fonte fino al Fosso Macara q. 207. Quindi, a sinistra, si risale il corso del fosso, q. 209. Al bivio si gira a destra q. 211, si passa C. Bacchi, q. 210. Si costeggia la Cagnola, fino a raggiungere il confine amministrativo del comune di Assisi. In direzione est si entra nel territorio comunale di Assisi, a q. 210 si segue il corso del Fosso Cagnola in direzione sud fino ad incrociare nuovamente il confine amministrativo di Assisi q. 203. Si segue il confine in direzione est e quindi proseguendo a sud passando tra il comune di Bastia e la fraz. S. Maria degli Angeli attraverso passo Morto, Case Sergiacomi, Maestà di Verna e si prosegue lungo il confine amministrativo dei Comuni di Assisi e Bastia in direzione Costano, fonte S. Francesco, quindi sempre lungo il confine amministrativo in direzione Tor d'Andrea attraversando il canale del Casino in direzione C. Uccelli, C. Franchi, attraversando il torrente Ose, q. 186, C. Angelini, C. Marini, q. 187, pod. Spoletini, pod. Panbuffetti in loc. Fornace q. 188. Si attraversa il fosso Veone e sempre seguendo il confine amministrativo del comune di Assisi si risale verso nord-est in prossimità del podere Fanelli, il Castellaccio, Rio Tabito, fino all'intersezione del confine amministrativo con la ferrovia, quindi si segue la strada ferrata in direzione Spello passando il podere Tofi, q. 195, podere Mencarelli. Si risale la strada in direzione della Chiesa Tonda passando per la quota 202 ed il km 22.

Dalla Chiesa Tonda si risale in direzione nord per la strada carrereccia passando q. 210 e 276, Maestà Mascicone q. 283, F.te Maltempo e proseguendo la carrereccia in direzione nord q. 327 si attraversa L. Forzano q. 342, S. Pietro, Renaro. Quindi si risale il confine amministrativo Assisi-Spello fino a Sasso Palombo, si entra nel territorio comunale di Assisi in direzione Gabbiano q. 455. Si prosegue fino alla città comunale passando Fonte l'Abbate e Fonte Panza q. 456, q. 434 e q. 392, quindi lungo la circonvallazione nord in direzione del cimitero cittadino a q. 402, Ponte di S. Croce, ponte S. Vittorino q. 252, dove si prosegue al bivio a destra in salita, fino a q. 283 loc. Madonna di Colderba, C. Grotte q. 341, C. Grotte Alte e attraversando q. 501, S. Fortunato; quindi al primo bivio a sinistra si segue la str. carrereccia in direzione C. Porripe Basso q. 478 e si prosegue per la stessa strada fino a raggiungere il fosso di fondovalle e successivamente fino all'intersezione con il fosso Rigo nei pressi di Pune Basso q. 364; si discende il corso del fosso per poi risalire sulla destra fino a q. 388 C. Bagnaia q. 379, Pod. Gualdo; proseguendo si attraversa il Rio del Palazzo e si risale fino all'innesto con la strada per Mora. Si prosegue quindi verso Mora attraversandola e passando per q. 432, si continua per C. Vagni, il Poderetto, passando per q. 359 si risale il fosso Ammazzavacche, quindi sulla sinistra si continua a risalire la carrereccia fino a palazzo Todini e si prosegue verso C. Rosignoli q. 365, si attraversa fraz. R. S. Angelo, q. 266, pod. Pascoletti e q. 247; all'innesto con strada per S. Gregorio, si passano le scuole, q. 264, C. Vecchie, q. 270, S. Gregorio; al bivio si risale fino a C. Acquaviva, si discende il podere Piccione alto quindi si attraversa il fiume Chiascio, il confine di comune per arrivare alla fraz. Pianello da cui è iniziata la descrizione analitica dei confini dell'area indicata.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Assisi» debbono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti ubicati in terreni di favorevole esposizione rientranti nella fascia pedocollinare compresa tra 180 m e 550 m s.l.m.

I sesti di impianto, le forme di di allevamento e i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

I nuovi impianti ed i reimpianti dovranno avere una densità minima non inferiore a 2500 ceppi per ettaro.

La resa massima di uva ad ettaro ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Assisi» non deve essere superiore a t 8,5 per il Grechetto, t 10 per le tipologie rosso, rosato, novello e t 12 per la tipologia bianco.

I titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle uve alla vendemmia devono essere i seguenti:

«Assisi» bianco: 10,0%;
«Assisi» Grechetto: 11,0%;
«Assisi» rosso: 11,5%;
«Assisi» rosato e novello: 10,5%.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini devono essere riportati nei limiti di cui sopra, fermi restando i limiti resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi.

La resa massima per ettaro in coltura promiscua, fermi restando i limiti sopra indicati, deve essere calcolata in rapporto alla superficie vitata nelle condizioni di cui al precedente art. 2.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 65% per la tipologia Grechetto ed al 70% per le restanti tipologie.

Qualora superi questo limite, ma non il 75% (per la tipologia Grechetto tale limite è del 70%), l'eccedenza non ha diritto alla d.o.c.

Oltre il 75% (per la tipologia Grechetto tale limite è del 70%) decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni compresi anche in parte nella zona di produzione di cui all'art. 3.

E consentito che dette operazioni siano effettuate nel territorio dei comuni limitrofi ,da parte di ditte che ne facciano richiesta e che dimostrino che da almeno tre anni, precedenti alla data del decreto di riconoscimento della d.o.c. «Assisi», hanno effettuato le dette operazioni nelle cantine interessate.

L'imbottigliamento deve essere effettuato all'interno della provincia di Perugia.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

E consentita l'irrigazione di soccorso per non più di due interventi annui prima dell'invaiatura.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Assisi» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Assisi» Grechetto:

colore: giallo paglierino tenue;
odore: gradevole, fresco, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, leggermente amarognolo, fruttato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5 gradi;
acidità totale minima: 5,0 per mille;
estratto secco netto minimo: 16,0 grammi per litro.

«Assisi» bianco:

colore: giallo paglierino, con leggeri riflessi verdognoli;
odore: gradevole, fresco, caratteristico;
sapore: asciutto, fresco, leggermente fruttato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo : 10,5 gradi;
acidità totale minima: 5,0 per mille;
estratto secco netto minimo: 15,0 grammi per litro.

«Assisi» rosso.

colore: rosso rubino;
odore: vinoso, caratteristico, profumato;
sapore: asciutto, corposo, armonico, intenso e persistente;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,0 gradi;
acidità totale minima: 5,0 per mille;
estratto secco netto minimo: 18,0 grammi per litro.

«Assisi» rosato:

colore: rosato più o meno intenso;
odore: vinoso, delicato;
sapore: asciutto, fresco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0 gradi;
acidità totale minima: 5,0 per mille;
estratto secco netto minimo: 16,0 grammi per litro.

«Assisi» novello:

colore: rosso rubino con sfumature violacee;
odore: fruttato, persistente;
sapore: armonico, fresco, talvolta vivace;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,0 gradi;
acidità totale minima: 5,0 per mille;
estratto secco netto minimo: 16,0 grammi per litro.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, modificare, con proprio decreto, per i vini di cui al presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra, fine, scelto, selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, purché elencate nel disciplinare.

Art. 8.

Sulle bottiglie contenenti vini di cui all'art. 1 del presente disciplinare di produzione, deve figurare l'annata di produzione delle uve.

Tutti i vini a denominazione di origine controllata «Assisi», qualora confezionati, devono essere immessi al consumo in recipienti di vetro di capacità compresa tra 0,375 e 3,0 litri, e chiusi con tappo di sughero.

I recipienti contenenti vini a d.o.c. «Assisi», di cui al precedente comma, devono essere, per quanto riguarda l'abbigliamento, confacenti ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

97A1456

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22139 dell'8 febbraio 1997:

1) è approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 23 gennaio 1996 al 22 gennaio 1997, della ditta S.p.a. Impregilo Gruppo FIAT, con sede in Milano e unità di Milano, Rho (Milano) e Cantieri Nazionali, Roma e Sesto S. Giovanni (Milano).

Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 13 febbraio 1996 con effetto dal 23 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Impregilo Gruppo FIAT, con sede in Milano e unità di Milano. Rho (Milano) e Cantieri Nazionali, Roma e Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 23 gennaio 1996 al 22 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1996 con decorrenza 23 gennaio 1996.

Con esclusione dei lavoratori di cantiere e per fine fase lavori;

2) a seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia disposta con decreto ministeriale del 13 febbraio 1996 con effetto dal 23 gennaio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Impregilo Gruppo FIAT con sede in Milano e unità di Milano, Rho (Milano) e Cantieri Nazionali, Roma e Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 23 luglio 1996 al 22 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 6 agosto 1996 con decorrenza 23 luglio 1996.

Con esclusione dei lavoratori di cantiere e per fine fase lavori.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22140 dell'8 febbraio 1997, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'11 dicembre 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1996 con effetto dal 1° febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Coin, con sede in Venezia e unità di Brescia, per il periodo dal 1° agosto 1996 al 31 gennaio 1997.

Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1996 con decorrenza 1° agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22141 dell'8 febbraio 1997:

1) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Icrot - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unità di Genova e Taranto.

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icrot - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unità di Genova e Taranto, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996.

Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1° gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icrot - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unità di Genova e Taranto, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

3) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Icrot - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unità di Bagnoli (Napoli), Piombino (Livorno) e Trieste.

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole solo per 12 mesi.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icrot - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unità di Bagnoli (Napoli), Piombino (Livorno) e Trieste, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996.

Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

4) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1° gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Icrot - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unità di Bagnoli (Napoli), Piombino (Livorno) e Trieste, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 30 luglio 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

5) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unità di Bagnoli (Napoli), Genova-Campi e Taranto.

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole solo per 12 mesi.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unità di Bagnoli (Napoli), Genova-Campi e Taranto, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996.

Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

6) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1° gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sidermontaggi - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unità di Bagnoli (Napoli), Genova-Campi e Taranto, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

7) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1996 al 26 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Dalmine - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Dalmine (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Dalmine (Bergamo), per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 26 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996.

Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

8) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Dalmine - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Massa.

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Massa, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996.

Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

9) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1° gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Massa, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 1° agosto 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

10) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Ilva, con sede in Roma e unità di Genova, Elba (Livorno), Roma, S.S. Giovanni (Milano), Torre Annunziata (Napoli).

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilva, con sede in Roma e unità di Genova, Elba (Livorno), Roma, S.S. Giovanni (Milano), Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996.

Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

11) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1° gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilva, con sede in Roma e unità di Genova, Elba (Livorno), Roma, S.S. Giovanni (Milano), Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

12) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.p.a. Ilva, con sede in Roma e unità di Aosta, Bagnoli, Levante, Novi Ligure, Terni, Taranto, Torino, ex uffici vendita Padova e Bologna.

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole solo per 12 mesi.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilva, con sede in Roma e unità di Aosta, Bagnoli, Levante, Novi Ligure, Terni, Taranto, Torino, ex uffici vendita Padova e Bologna, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996.

Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

13) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1° gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilva, con sede in Roma e unità di Aosta, Bagnoli, Levante, Novi Ligure, Terni, Taranto, Torino, ex uffici vendita Padova e Bologna, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

14) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1996 al 26 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Dalmine A.T.B. - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Dalmine A.T.B. - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Brescia e Sabbio Bergamasco (Bergamo), per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 26 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996.

Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

15) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, della ditta S.r.l. Gescon '90 - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unità di Taranto.

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Gescon '90 - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unità di Taranto, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996.

Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

16) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1996 al 26 febbraio 1996, della ditta S.r.l. Dalmine tubi industriali - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Arcore (Milano), Dalmine (Bergamo), Piombino (Livorno), Roma, Roncadelle ex seta (Brescia), Taranto e Torino.

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine tubi industriali - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Arcore (Milano), Dalmine (Bergamo), Piombino (Livorno), Roma, Roncadelle ex seta (Brescia), Taranto e Torino, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 26 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996.

Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

17) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1996 al 26 febbraio 1996, della ditta S.r.l. Tubi di qualità - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Baranzate e Pero (Milano).

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tubi di qualità - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Baranzate e Pero (Milano), per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 26 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996.

Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

18) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1996 al 26 febbraio 1996, della ditta S.r.l. Dalmine laboratory services - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Ceriano Laghetto (Milano) e Dalmine (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine laboratory services - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Ceriano Laghetto (Milano) e Dalmine (Bergamo), per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 26 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996.

Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

19) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1996 al 26 febbraio 1996, della ditta S.r.l. Dalmine tubi di precisione - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo).

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Dalmine tubi di precisione - Gruppo Ilva, con sede in Dalmine (Bergamo) e unità di Costa Volpino (Bergamo), per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 26 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996.

Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

20) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, della ditta S.r.l. Ilvanetwork - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unità di Genova e Taranto.

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole solo 12 mesi.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazioneaziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilvanetwork - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unità di Genova e Taranto, per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996.

Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

21) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 1° gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilvanetwork - Gruppo Ilva, con sede in Taranto e unità di Genova e Taranto, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

22) è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 1° gennaio 1996 al 26 febbraio 1996, della ditta S.p.a. Tubicar - Gruppo Ilva, con sede in Carbonara Scrivia (Alessandria) e unità di Carbonara Scrivia (Alessandria).

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996: favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Tubicar - Gruppo Ilva, con sede in Carbonara Scrivia (Alessandria) e unità di Carbonara Scrivia (Alessandria), per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 26 febbraio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996.

Delibera CIPE del 26 gennaio 1996;

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22142 dell'8 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Vigilnot Trinacria, con sede in Catania e unità di Catania, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 1° novembre 1994 al 30 aprile 1995.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, è ulteriormente prorogata dal 1° maggio 1995 al 31 ottobre 1995.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 229, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

Con decreto ministeriale n. 22143 dell'8 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Officine Padane, con sede in Modena e unità di Modena per un massimo di novanta dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 agosto 1996 all'8 febbraio 1997.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra e ulteriormente prorogata dal 9 febbraio 1997 all'8 agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22144 dell'8 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mitem Sud, con sede in Taranto e unità di Taranto per un massimo di ventitre dipendenti, è porogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 ottobre 1996 al 2 aprile 1997.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 17 ottobre 1996 n. 21527/1-2.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e ulteriormente prorogata dal 3 aprile 1997 al 2 ottobre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22145 dell'8 febbraio 1997 a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35 terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 9 agosto 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editoriale Omnibus e unità di Milano e Roma, per il periodo dal 12 novembre 1996 all'11 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 22146 dell'8 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Kaufman confezioni, con sede in Casalnuovo (Napoli) e unità in Casalnuovo (Napoli), per un massimo di diciotto dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 febbraio 1996 al 23 agosto 1996.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, e prorogata dal 24 agosto 1996 al 23 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22147 dell'8 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. R.G.L. Realizzazione grandi lavori, con sede in Palermo e unità in Palermo, per un massimo di trentuno dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1995.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, è prorogata dal 18 gennaio 1995 al 17 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22148 dell'8 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Masullo, con sede in Nola (Napoli) e unità in Nola (Napoli), per un massimo di trenta dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 febbraio 1996 al 23 agosto 1996.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, è prorogata dal 24 agosto 1996 al 23 febbraio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22149 dell'8 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Clinica S. Patrizia, con sede in Napoli e unità Napoli, per un massimo di sessantatre dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 agosto 1996 al 27 febbraio 1997.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra, è prorogata dal 28 febbraio 1997 al 27 agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22150 dell'8 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. New Master's, con sede in Subbiano (Arezzo) e unità in Mignano Montelungo (Caserta), per un massimo di ottanta dipendenti, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 novembre 1996 al 14 maggio 1997.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 15 maggio 1997 al 14 novembre 1997.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis* della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22151 dell'8 febbraio 1997 è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 5 giugno 1995 al 4 giugno 1996, della ditta S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di Bari, Benevento, Milano, Roma e Torino.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Sirti, con sede in Milano e unità di Bari, Benevento, Milano, Roma e Torino, per il periodo dal 5 giugno 1995 al 4 dicembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1995 con decorrenza 23 giugno 1995.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 5 dicembre 1995 al 4 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 gennaio 1996 con decorrenza 5 dicembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22152 dell'8 febbraio 1997 è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 agosto 1996, della ditta: Calzaturificio Charlie Brown, con sede in Casalnuovo (Napoli) e unità di Casalnuovo (Napoli).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta Calzaturificio Charlie Brown, con sede in Casalnuovo (Napoli), e unità di Casalnuovo (Napoli), per il periodo dal 19 febbraio 1996 al 18 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1996 con decorrenza 19 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22153 dell'8 febbraio 1997 per le motivazioni in premessa riportate, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 29 aprile 1996 al 28 ottobre 1996, della ditta: S.r.l. F.lli Giuliano, con sede in Adelfia (Bari) e unità di cui Adelfia (Bari).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. F.lli Giuliano, con sede in Adelfia (Bari) e unità di Adelfia (Bari) per il periodo dal 29 aprile 1996 al 28 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1996 con decorrenza 29 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22154 dell'8 febbraio 1997 per le motivazioni in premessa riportate, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996, della ditta: S.r.l. Eugenio Menzione, con sede in Napoli e unità di Napoli.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Eugenio Menzione, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1996 con decorrenza 1° marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

97A1446

FERROVIE DELLO STATO - S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 17 febbraio 1997 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 11 d'interesse relativa al trimestre 17 novembre 1996-16 febbraio 1997 del prestito obbligazionario 1994/2002, a tasso variabile, di nominali lire 2.000 mld (UIC 51836) nella misura dell' 1,95%, al lordo della ritenuta fiscale del 12,50%:

Istituto bancario San Paolo di Torino S.p.a - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Credito italiano S.p.a - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S.p.a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie Lombarde S.p.a. - Credito romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito artigianano S.p.a.

Si comunica inoltre che il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 12, pagabile dal 17 maggio 1997, resta fissato nella misura dell' 1,90%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR) maggiorato di 0,25 p.p. p.a. Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso RIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito Reuters nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola. Detto tasso nominale annuo verrà maggiorato di uno spread di 0,25 p.p.

In caso di mancata rilevazione del tasso RIBOR di cui sopra — ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,25 p.p. p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni — si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

97A1452

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Proroga del periodo di ammasso privato delle patate comuni da consumo prodotte in Italia nel 1996

In considerazione del protrarsi della grave crisi che ha colpito il mercato delle patate comuni da consumo prodotte in Italia nel 1996, l'A.I.M.A. ha inteso prorogare per un periodo di mesi 2, e scadente al 28 febbraio 1997, le operazioni di presentazione delle domande di ammasso e relativo periodo di stoccaggio, in relazione all'aiuto concesso alle patate con proprio disciplinare del 29 luglio 1996 alle seguenti, successive, condizioni.

Possono presentare istanza di ammasso, oltre le associazioni di produttori riconosciute, le singole cooperative e consorzi anche i singoli produttori, che potranno beneficiare, ai fini dello stoccaggio, di magazzini di propria disponibilità.

Le istanze, comunque, per ragioni valutative delle quantità di prodotto ammassato e per i conseguenziali controlli da effettuare a cura delle regioni, competenti per territorio, dovranno tutte essere inoltrate per il tramite di una delle associazioni di produttori riconosciute, ivi comprese quelle dei singoli produttori cui è concessa possibilità di appoggio, senza obbligo di iscrizione, all'associazione prescelta.

Per quanto non specificatamente richiamato nel presente articolo, valgono le disposizioni contenute nel disciplinare A.I.M.A. già in precedenza citato e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 176 del 29 luglio 1996.

97A1562

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso le seguenti facoltà dell'Università degli studi di Milano, sono vacanti dei posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

III Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (Varese):

settore scientifico-disciplinare: E11X «genetica», per la disciplina «genetica».

Facoltà di giurisprudenza:

settore scientifico-disciplinare: N08X «diritto costituzionale», per la disciplina «diritto costituzionale» (secondo corso di laurea);

settore scientifico-disciplinare: N15X «diritto processuale civile», per la disciplina «diritto processuale civile» (secondo corso di laurea);

settore scientifico-disciplinare: N01X «diritto privato», per la disciplina «istituzioni di diritto privato» (secondo corso di laurea).

Facoltà di scienze politiche:

settore scientifico-disciplinare: S01A «statistica», per la disciplina «statistica».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, allegando certificato di servizio dell'Università di provenienza, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento del docente chiamato solo dopo aver accertato la disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento della relativa retribuzione.

97A1501

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 9 ottobre 1996 concernente: «Revoca del finanziamento destinato alla realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica Rio S. Massimo e Trentapalmi». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 27 dicembre 1996).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 24, prima colonna, al primo comma delle premesse, terzo rigo, dove è scritto: «... recante modifiche alla legge *10* marzo 1986, n. 64, ...», leggasi: «... recante modifiche alla legge *1°* marzo 1986, n. 64, ...»; inoltre, nella stessa pagina, medesima colonna, al secondo comma delle premesse, primo rigo, dove è scritto: «Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. *961*, ...», leggasi: «Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. *96*, ...».

97A1504

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 27 novembre 1996 concernente: «Approvazione del programma di completamento dei progetti FIO presentato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 1997).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 12, seconda colonna, in corrispondenza del «Prog. n. 32», dove è scritto: «Prog. n. 32: completamento e potenziamento degli edifici, M, N, P, Q, realizzazione edificio *Q*, ed ampliamento ...», leggasi: «Prog. n. 32: completamento e potenziamento degli edifici, M, N, P, Q, realizzazione edificio *Q'*, ed ampliamento ...».

97A1503

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.